



Senato

Audizione

VII Commissione

Roma, 2 febbraio 2017

Memoria

CISAL - ANIEF

Esame atti nn. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384

*Schemi di decreti legislativi attuativi
della legge 13 luglio 2015, n. 107*

Atto n. 377

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Relazione illustrativa degli emendamenti proposti

- All'art. 4, dopo le parole I e II livello inserire il seguente periodo: *“Gli effetti degli aggiornamenti non operano retroattivamente sull’assegnazione delle cattedre e dei posti, al personale già in servizio, se non in caso di dichiarata accettazione da parte degli interessati.”*

La norma di salvaguardia tutela il personale di ruolo che presta servizio su posto curricolare rispetto agli ambiti territoriali.

- All'art. 7, sostituire le parole *“maggiorato del 5 per cento.”* con il seguente periodo *“ In caso di rinuncia dei candidati vincitori si procede per scorrimento attingendo alla graduatoria degli idonei che hanno superato la selezione.”*

S'intende garantire lo scorrimento della graduatoria degli idonei alle procedure concorsuali, per evitare posti vacanti dopo l'espletamento della procedura concorsuale.

- All'art. 8, cancellare i commi 1, 2, e 3 e inserire il seguente: *“1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto triennale. Le condizioni economiche sono definite in misura equivalente ad una supplenza annuale in funzione del grado di istruzione e del tipo di posto ricoperto. La contrattazione avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi: a) conferma annuale del contratto secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10; b) impegno didattico secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11; c) sospensione del contratto nel caso di impedimenti temporanei e successivo ripristino fino al completamento del triennio; d) risoluzione anticipata del contratto in ogni altro caso previsto dalla normativa, in caso di mancato conseguimento del diploma di specializzazione.”*

In analogia a quanto previsto in ambito medico, s'intende assicurare il trattamento economico iniziale ai candidati risultati idonei per essere selezionati come futuri insegnanti.

- All'art. 10, comma 1, cancellare le parole *“superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.”* e inserire le seguenti *“ottemperato ai doveri contrattuali.”*; al comma 3, dopo le parole *“può effettuare supplenze”* inserire le parole *“, per insegnamenti riconducibili alla sua classe di concorso,”* e cancellare dopo la parola *“appartenenza”* le seguenti parole *“, e,”*.

Si specifica che la sola supplenza annuale può essere conferita nell'ultimo anno prima della conferma nei ruoli.

- All'art. 11, comma 1, cancellare le parole *“superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.”* e inserire le seguenti *“ottemperato ai doveri contrattuali.”*; al comma 3, dopo le parole *“può effettuare supplenze”* inserire le parole *“, in sostituzione di insegnanti di sostegno assenti,”* e cancellare dopo la parola *“appartenenza”* le seguenti parole *“, e,”*.

Per il servizio su posto di sostegno si prevedono le stesse norme del posto curricolare.

- All'art. 13, sostituire il periodo *“esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validità dei titoli eventualmente già conseguiti,”* con il seguente *“che è limitata agli ultimi due anni e alla prova conclusiva.”*.

Semplifica la disposizione in atto.

- All'art. 15, comma 3 e comma 4, cancellare il seguente periodo: *“sulla base della determinazione del fabbisogno e dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”*.

Si recupera quanto previsto nell'individuazione dei posti precedentemente avvenuta per il concorso a cattedra, la SSIS, il TFA.

- All'art. 17, sostituire il periodo: *“per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali.”* con il seguente *“in base al fabbisogno rilevato sui posti vacanti e disponibili per il triennio successivo.”*; dopo il periodo *“Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.”* Inserire il seguente: *“Fino a quella data, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la terza fascia delle suddette graduatorie è aggiornata annualmente con l'inserimento a pettine dei docenti inseriti nella fascia aggiuntiva provvisoria di cui al comma 2-quater dell'art. 14 della legge 24 febbraio 2012 e dei docenti in possesso di abilitazione ancora non inseriti nelle stesse o che ne richiedono il reinserimento. È pertanto abrogato il c. 10-bis art. 1 L. 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 20.”*; inserire i commi 10 e 11: *“10. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola secondaria, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:*

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i termini e le modalità attuative del presente comma. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al presente comma, le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 23 febbraio 2016 rimangono valide ai sensi del c. 17 art. 400 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso. Le graduatorie di merito della scuola secondaria, per posti comuni e posti di sostegno, del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. Sono prorogati fino all'indizione del concorso docenti successivo

all'entrata in vigore della presente legge i termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016. Pertanto, le disposizioni di cui al comma 113 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 saranno applicate al concorso docenti bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente sono prorogati i termini di cui all'art. 400 D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297 per la partecipazione degli aspiranti non abilitati in possesso di titolo d'accesso all'insegnamento valido all'ultimo concorso per docenti bandito antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le prove suppletive per i candidati non abilitati in possesso titolo d'accesso all'insegnamento valido che hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso docenti di cui ai decreti direttoriali del MIUR pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 e che hanno presentato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro i termini previsti. Al comma 110 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, eliminare le parole "Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali."

11. Il termine di cui al comma 131, art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 così come interpretato dal c. 375 art. 1 L. 11 dicembre 2016 n. 232, è prorogato al 1° settembre 2019, coerentemente con il rinvio all'a.s. 2018/2019 dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, disposto dall'art. 1, comma 10-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2015 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21."

Nella fase transitoria riguardante il prossimo triennio prima della messa a regime del nuovo sistema di formazione e reclutamento s'intende sanare la posizione di coloro che hanno conseguito un'abilitazione al pari di quanto approvato dal Parlamento nelle leggi 169/2008 e 14/2012, con particolare riguardo alla situazione di fatto che vede l'80% di tale personale impegnato da anni in supplenze annuali o fino al termine delle attività e che avrebbe diritto al risarcimento da parte dello Stato per l'abuso dei contratti a termine. L'unica soluzione, vista l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015, è quella della riapertura delle Graduatorie a Esaurimento e dell'aggiornamento annuale delle stesse previsto dal legislatore originariamente nel 1999 fino al 2004 al fine di far corrispondere efficacemente domanda e offerta. Necessita anche una fase transitoria, vista l'assenza di posti rilevata a seguito dell'ultima procedura concorsuale nonostante autorizzata e poi scomparsa per via della mobilità straordinaria, l'estensione della validità delle graduatorie di merito fino alla vigenza del nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento; parimente, è opportuno reclutare anche gli idonei come previsto dal d.lgs. 297/94 ai concorsi al di là del limite previsto dal legislatore per l'ultimo concorso, al fine di rispettare il merito così come consentire ai laureati che potevano partecipare al concorso 2012, e che potranno partecipare al nuovo concorso se ricorrenti, di partecipare alle prove suppletive dell'ultimo concorso svolto.

Atto n. 378

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Relazione illustrativa degli emendamenti proposti

- All'art. 3, comma 2, lettera c), cancellare il seguente periodo: “, *fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011 come rideterminata dalla normativa vigente*”

Come ribadito dalla Consulta con sentenza n. 80/2010 non vi può essere a priori un limite imposto dal legislatore sui temi dell'assegnazione del docente all'alunno con handicap grave.

- All'art. 8, comma 1, all'ultimo capoverso aggiungere il seguente periodo: “*A tal fine, i posti in deroga assegnati per più di due anni scolastici consecutivi nell'ultimo triennio sono convertiti in posti in organico di diritto e inseriti all'interno dell'organico dell'autonomia, per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato da computare nel prossimo decreto autorizzatorio di immissioni in ruolo. Conseguentemente è abrogato il comma 75, dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.*”

La norma tenta di superare il limite del 70% dell'utilizzo in organico di diritto sui posti di sostegno presenti nell'organico dell'autonomia alla luce della dottrina formatasi.

- All'art. 12, comma 2, sostituire la parola “dieci” con “cinque” ed eliminare il seguente periodo “, *purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.*”

Il blocco di dieci anni sui posti di sostegno allontana i docenti dall'esercizio di questa professionalità, non aiuta la continuità didattica perché contrasta la motivazione e discrimina il docente specializzato rispetto ai colleghi del consiglio di classe che hanno un blocco soltanto triennale.

- All'art. 16, sostituire il comma 1 con il seguente: “*1. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dalla normativa nazionale sull'assunzione e sulla gestione del personale docente, e favorita – in virtù dell'autonomia di gestione del personale della scuola e in applicazione de piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato – dal personale della scuola in attuazione del piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato.*”; al comma 2, dopo le parole “organico dell'autonomia” inserire le parole “che ne diano disponibilità”; al comma 3, dopo le parole “a tempo determinato” inserire il periodo “*per l'anno scolastico successivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'ultimo contratto su posto vacante e disponibile complessivamente assegnato superi i 36 mesi di servizio, è convertito a tempo indeterminato.*”

La norma consente, nel rispetto della volontà del docente di ruolo di essere utilizzato su posti di sostegno previo possesso del titolo di specializzazione, nel caso di insegnante precario, di poterlo chiamare una seconda volta e una terza, termine dopo il quale scatta la stabilizzazione per garantire la continuità didattica e il rispetto della normativa comunitaria.

Atto n. 380

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera e), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Relazione illustrativa degli emendamenti proposti

- All'art. 1, comma 2, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “, l'anno terminale rientrando nel diritto-dovere all'istruzione e formazione di cui all'art. 1, comma 622, della Legge 296/2006.”
- All'art. 2, inserire il seguente comma 8: “8. Rientrando, l'ultimo anno del Sistema integrato, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui all'art. 1, comma 622, della Legge 296/2006, l'offerta formativa va programmata in continuità con il progetto pedagogico del primo biennio della Scuola primaria, tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia. 5. I livelli essenziali di cui alla presente legge costituiscono requisiti per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali.”
- All'art. 8, inserire il comma 5: “5. Fin dal primo anno di attuazione, il Piano assicura il servizio a tutti i bambini che frequentano l'anno terminale del Sistema integrato, in quanto accedono al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.”
- All'art. 12, comma 6, dopo le parole “generalizzazione dell'offerta” inserire il seguente testo “- con attivazione immediata di quella dell'anno terminale del Servizio integrato, per l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione -”

La norma intende anticipare l'obbligo scolastico inserendo l'ultimo dei sei anni del Sistema integrato nel primo del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il fine risponde ai mutamenti culturali del nostro tempo, offrendo – pur senza derogare dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione - un servizio che valorizzi le potenzialità di bambini (vivono uno spazio relazionale e uno spazio cognitivo più dinamici che le precedenti generazioni), e che - pur mantenendo in 10 anni la durata del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione – allinea ai colleghi europei gli studenti italiani che conseguono il diploma in uscita dal sistema di istruzione e formazione secondaria.

- All'art. 1, introdurre il comma 5: “5. Le risorse di personale necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sono concordate, in sede di Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni) dai diversi livelli istituzionali. 6. Nell'anno terminale del Sistema integrato, il servizio ai bambini è erogato in compresenza da insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria. 6. Per garantire il servizio sono prorogati i termini per i docenti dell'infanzia e della primaria che conseguono l'abilitazione per l'inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dal primo aggiornamento utile. Sono prorogati, altresì, i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'art. 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015 n. 107 anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell'infanzia e per il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 33mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia e della primaria, alle 1500 unità per il personale educativo, nonché saranno definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni.”

- All'art. 12, comma 2, inserire la lettera d): “*d) l'assunzione del personale per l'attivazione dell'anno terminale del sistema integrato, del personale educativo e dell'infanzia in organico potenziato.*”

La norma esercita la delega di cui al comma 6 della lettera e) - *la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per il sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge* - estesa anche al personale della primaria da assumere in compresenza nell'ultimo anno del sistema integrato. La compresenza richiede un aumento degli organici così come l'aumento dell'offerta dello Stato, ivi incluso l'utilizzo del personale potenziato nell'infanzia.

- All'art. 9, dopo le parole “*finanziamenti pubblici*” inserire il seguente testo “*- che non può essere superiore al 25 per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale -*”

La norma stabilisce il tetto massimo del costo in capo alle famiglie.

Atto n. 383

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero, ai sensi dell'art. articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107

Relazione illustrativa degli emendamenti proposti

- All'art. 5, cancellare la parola “non” e aggiungere dopo “insegnamento” le seguenti parole: “e riceve il trattamento economico rispettivo del dirigente scolastico in servizio all'estero.”

Il docente che sostituisce in reggenza il dirigente scolastico deve avere lo stesso trattamento economico e deve essere esonerato dall'insegnamento.

- All'art. 17, cancellare il seguente periodo: “, nel limite di 10,”

Gli organici di sostegno, visti i posti in deroga ai sensi della sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale non possono avere limiti numerici, ma adeguarsi alle effettive esigenze di tutti gli alunni con disabilità che hanno diritto al docente di sostegno

- All'art. 18, cancellare i seguenti periodi e parole: “effettivo”, “dalla nomina nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero”, “Il personale docente inserito nell'elenco permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015.”

Il servizio pre-ruolo, come da ultime sentenze della Cassazione, è da equiparare al servizio di ruolo. Inoltre, il docente rientrante in Italia non può finire negli ambiti territoriali, ma deve poter scegliere come prima la sede di titolarità o essere assegnato con priorità alla scuola di precedente titolarità, con le stesse modalità previste per il personale comandato, visto il periodo temporaneo di permanenza all'estero.

- All'art. 21, sostituire il seguente periodo “I lettori possono effettuare il recupero anche” con “o”.

Si consente a tutto il personale di poter svolgere attività diverse dall'insegnamento curricolare e non soltanto ai lettori.

- All'art. 22, inserire dopo le parole “sono ripartiti” e “ore di insegnamento” le parole: “, a domanda,”; alla fine del testo, inserire il seguente periodo: “Laddove non sia possibile la sostituzione, si provvede con contratti a tempo determinato attraverso lo scorrimento delle graduatorie d'istituto di cui al Decreto Mae del 15 maggio 2012 n. 3399. La valutazione del punteggio del personale ivi inserito tiene conto anche di quanto previsto nel bando di cui all'articolo 18.”

La copertura per i docenti di ruolo delle ore, a disposizione per i contratti a tempo determinato, non può essere vincolante ma facoltativa. Di conseguenza, possono continuare a essere utilizzate le graduatorie già prorogate dei supplenti in essere al 2017, salvo la previsione di un nuovo rinnovo, se ritenuto opportuno, che tenga conto dei requisiti di selezione innovati.

- All'art. 28, sostituire i seguenti periodi: “ad eccezione di quello di cui all'articolo 23”, con “ivi incluso il personale a tempo determinato,”; e “3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono così determinati: a) dirigente scolastico: euro 640; b) docente di scuola secondaria/lettore: euro 480; c) insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 455; d) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 455; e) assistente amministrativo: euro 390.” con “In ogni caso, tale assegno non può essere inferiore a quanto percepito nell'anno scolastico 2012-2013. Tutte le disposizioni normative intervenute nel ridurre tale

assegno perdono efficacia a partire dall'a. s. 2017/2018, adeguando l'ISE della dirigenza scolastica a quello della dirigenza della carriera diplomatica."

Il personale a tempo determinato, come da recenti sentenze della Cassazione, in Italia e all'Estero deve avere la stessa parità di trattamento del personale a tempo indeterminato. Inoltre, considerato che nell'ultimo triennio per effetto del combinato disposto della legge di bilancio e della Buona scuola, l'indennità è scesa complessivamente del 40%, si ritiene opportuno ripristinare la stessa indennità in vigore prima delle recenti riforme. Per i dirigenti scolastici, inoltre, si sottolinea l'opportunità di adeguarne l'I.S.E. ai dirigenti della carriera diplomatica.

- All'art. 30, cancellare le seguenti parole: “, residente nel paese ospitante da almeno un anno,” “Se non si può provvedere diversamente, può prescindere dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante.”; sostituire il periodo: “ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale” con il seguente “alla posizione stipendiale iniziale”.

E' eliminato in quanto preclusivo il vincolo della permanenza e lo stipendio viene adeguato a quello vigente in Italia, se più favorevole.

Atto n. 384

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della L. 107

Relazione illustrativa degli emendamenti proposti

- All'Art. 1 dopo il periodo "istruzione e formazione ha" sostituire "essenzialmente" con: "prevalentemente"

Non è solo la funzione formativa la finalità della Valutazione.

- All'Art. 2 dopo il periodo "Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto" inserire: "dall'art. 2 comma 3 e dall'art. 4 comma 3 del"

Si intende puntualizzare il riferimento al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249

- All'Art. 4 dopo il periodo "Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività" sostituire le parole "ordinarie d'istituto" con il seguente periodo: "integrative a quelle ordinarie d'istituto, da retribuirsi con il fondo dell'istituzione scolastica. Conseguentemente, tra le abrogazione di cui all'art.26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50".

Si richiede il riconoscimento del lavoro aggiuntivo che la riforma del Ministro Gelmini aveva disposto e la successiva riforma del Ministro Profumo annullato.

- All'Art. 7 dopo il periodo "Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività" sostituire le parole "ordinarie d'istituto" con il seguente periodo: *integrative a quelle ordinarie d'istituto, da retribuirsi con il fondo dell'istituzione scolastica; le singole scuole adattano il test all'offerta formativa effettivamente erogata scegliendo i quesiti - tra quelli predisposti dell'INVALSI, e nel numero stabilito - da sottoporre ai propri alunni.*

– *Conseguentemente, tra le abrogazione di cui all'art.26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50.*

Chiediamo che il Collegio Docenti sia protagonista, nel rispetto della sua autonomia didattico-docimologica.

- All'Art. 17 dopo il periodo "In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di" sostituire: "40" con "35", dopo le parole "punti di cui" sostituire: "12" con "11" dopo le parole "per il terzo anno", aggiungere: "11", dopo le parole "per il quarto anno e" sostituire: "15" con "13"

S'intende garantire maggior peso all'esame finale.

- All'art. 20 dopo il periodo "abbiano conseguito il credito scolastico massimo" eliminare: "con voto unanime del consiglio di classe"; dopo il periodo "abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame" eliminare: "con voto unanime della Commissione d'esame".

Si intende salvaguardare la libertà di valutazione di ogni singolo docente

- All'art. 21 abrogare il comma 3.

Nel comma 4, dopo il periodo “*Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività*” cancellare: “*ordinarie d'istituto*” e inserire: *integrative a quelle ordinarie d'istituto, da retribuirsi con il fondo dell'istituzione scolastica; il collegio dei docenti adatta il test all'offerta formativa effettivamente erogata scegliendo i quesiti - tra quelli predisposti dell'INVALSI, e nel numero dovuto - da sottoporre ai propri alunni/studenti. – Conseguentemente, tra le abrogazione di cui all'art.26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50.*

Abrogare il comma 5

La norma, così modificata, intende diminuire l'attendibilità docimologica dei test, metodo di valutazione che può certificare solo le conoscenze ma non le competenze, in contrasto con a quanto previsto da questo atto e dalla CM n. 3 del 2015

Modificare la tabella A con la seguente

Allegato A. Attribuzione credito scolastico

Tabella A

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
Media 6	6-7	6-7	8-9
M tra 6 e 7	7-8	7-8	9-10
M tra 7 e 8	8-9	8-9	10-11
M tra 8 e 9	9-10	9-10	11-12
M tra 9 e 10	10-11	10-11	12-13

Scheda Atto n. 377

Il decreto legislativo disegna un nuovo modello di formazione iniziale e di accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, sia sui posti comuni che su quelli di sostegno; la novità maggiore non è positiva: l'anno di straordinariato è presentato (Art.1 co 2) come formazione, un percorso nel quale coinvolgere per l'ennesima volta gli atenei. L'ennesimo percorso formativo con *superamento delle valutazioni intermedie e finali* che – quasi non si venisse da un biennio accademico specializzante con 24 CFU supplementari, *ha l'obiettivo di rafforzare le metodologie didattiche dei saperi disciplinari e le specifiche competenze della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari, nonché a rafforzare la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico, consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti.* Ancora tre anni frammezzati di cavalli di frisia (valutazioni intermedie) e pagati meno rispetto all'anno di prova, come è retribuito adesso, e durante i quali si può essere incaricati di supplenze (non necessariamente pertinenti alla propria specializzazione). Insomma, dopo un iter del genere si dovrebbe accedere all'inquadramento D3, con retribuzione a livello di Germania. Si decidano: o il professore è al livello dell'ingegnere comunale o del medico Asl o del dirigente di servizio sociale, o se dev'essere pagato (nel migliore dei casi, per la cattedra nella scuola secondaria) a livello D1 (inquadramento che, comparativamente, nelle altre amministrazioni pubbliche si ottiene, al più, con la laurea triennale; Cfr. Tabelle nn. 1, 10 allegate al D.P.C.M. 26 giugno 2015). Il Governo accorci l'iter accademico di accesso all'insegnamento e il periodo di straordinariato.

Art. 2 co. 1, descrive l'articolazione del percorso unitario di accesso e formazione ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria nonché dell'insegnante tecnico-pratico, denominato "Sistema di formazione iniziale e di accesso", così articolato: 1) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, di cui al Capo II; 2) un successivo percorso di formazione iniziale e tirocinio, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a), secondo quanto previsto al Capo III; 3) accesso ai ruoli a tempo indeterminato previo superamento delle valutazioni intermedie e finali nell'ambito del percorso di cui alla lettera b).

Art. 3 co. 2. L'art. 3 disciplina il concorso per l'accesso al percorso di formazione iniziale e di tirocinio; i bandi riguarderanno, con cadenza biennale: a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di I e II grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari; b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria; c) posti di sostegno. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di cui all'articolo 3, comma 2, è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4 Tra altro, si prospetta il periodico aggiornamento delle classi di concorso. Occorre prevenire che gli effetti degli aggiornamenti abbiano una negativa ricaduta sul personale in servizio.

Art. 5 innova l'attuale assetto di accesso alla procedura concorsuale, in quanto non prevede più, per la scuola secondaria, il requisito iniziale di accesso alla procedura concorsuale dell'abilitazione.

Art. 6 Disciplina il concorso per l'accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio. La prima prova, scritta, è volta a verificare le conoscenze disciplinari del candidato, ovvero quelle specifiche della classe di concorso per cui ha deciso di partecipare. Il superamento della prima prova, consente lo svolgimento della seconda prova; la seconda prova, scritta è volta a verificare le conoscenze del candidato nell'ambito antropo-psico-pedagogico e sulle metodologie didattiche in generale. Il superamento della seconda prova consente lo svolgimento della terza prova; la terza prova, orale, è volta a verificare la conoscenza disciplinare del candidato nonché le competenze linguistiche ed informatiche; comprende anche la prova pratica per le classi di concorso che la prevedranno. Per il Sostegno è prevista, in aggiunta, una prova a carattere nazionale volta a verificare le conoscenze di base del candidato nell'ambito della pedagogia speciale, nella didattica per l'inclusione, e relative metodologie.

L'ordinamento didattico del corso di specializzazione sarà per un totale di 60 CFU CFA ed è articolato nel seguente modo: a) lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica; obiettivo è quello di ottenere una maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali anche nell'ambito della didattica per l'inclusione scolastica; b) attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza con un docente della classe.

Per gli aspiranti specializzandi su posti di sostegno il percorso si sviluppa: a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della

didattica per l'inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l'inclusione scolastica; b) in attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati almeno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente di sostegno della classe.

Art.8. E' tutta una manfrina per far passare il concetto di triennio di formazione, al fine di pagare meno. Allo stato attuale, il docente in anno di formazione e prova è pagato meno? NO.

Artt.10 e 11. Un'ulteriore prova valutativa non è accettabile. Inoltre occorre chiarire il ruolo del S. S. nella assegnazione delle supplenze; se non lo recluta, non acquisirà esperienza didattica di tirocinio.

L'art.12 disciplina il tirocinio nell'ambito del percorso triennale di formazione (il tirocinante è affiancato da un tutor universitario e da un tutor scolastico): consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento; il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione.

L'art. 13 definisce le modalità con cui si consegue la definitiva immissione nei ruoli a tempo indeterminato. Il corso di specializzazione si conclude con un esame che tiene conto del percorso triennale. Sulla base del punteggio conseguito da ciascun contrattista, verranno stilate le graduatorie regionali per l'accesso al ruolo; la scelta dell'ambito territoriale definitivo di assegnazione del docente al momento dell'accesso al ruolo è effettuata dagli interessati nell'ordine della graduatoria. Successivamente, i docenti immessi in ruolo, ricevono una proposta di contratto a tempo indeterminato presso una scuola dell'ambito territoriale di appartenenza. I contrattisti che non abbiano concluso positivamente il percorso triennale di formazione iniziale e di tirocinio, sono ammessi alla parte residua del percorso formativo esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso fatta salva la validità del titolo conseguito.

L'art. 15 concerne le modalità di accesso all'insegnamento sulle discipline dei docenti della scuola secondaria nell'ambito delle scuole paritarie. E' previsto che l'insegnamento nelle predette scuole, a tempo indeterminato o determinato, avvenga previo conseguimento del diploma di specializzazione nella classe di concorso di appartenenza.

L'art. 16 definisce le modalità di accesso all'insegnamento sul sostegno, fermo restando l'obbligo di conseguire anche il diploma di specializzazione per l'insegnamento sulle discipline.

L'art. 17 definisce la disciplina transitoria. Le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio di cui al presente decreto entrano in vigore dall'anno scolastico 2020/2021. Nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, può essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali.

Molto positive sembrano le agevolazioni, per il concorso e per la riduzione del percorso triennale di straordinario, che la Parte III riserva agli abilitati (affrontano solo la prova orale di cui all'articolo 6, comma 4) e ai non abilitati. Le agevolazioni sono queste:

1. Potrà essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali.

2. Quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado sarà riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente e a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo.

3. Le prove di concorso relative ai posti riservati agli abilitati consistono della prova orale di cui all'articolo 6, comma 4. Le prove di concorso relative ai posti riservati a coloro che sono inseriti in terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo consistono nella prova scritta di cui all'articolo 6, comma 2, e nella prova orale di cui al comma 4 art. 6.

4. I vincitori del concorso di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), che siano già in possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui concorrono, conseguita secondo la disciplina previgente, saranno esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione di cui all'articolo 9, comma I, e accederanno direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 10. Il percorso sarà ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativo.

I vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), che siano già in possesso di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno, conseguita secondo la disciplina previgente, sono esonerati dalla frequenza del

corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, e accederanno direttamente al biennio successivo di contratto. Il percorso sarà ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi su posti di sostegno, anche non continuativo.

Scheda Atto n. 378

Lo Schema riguarda il tema dell'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con *disabilità certificata* (di cui all'art. 3, L. 5 febbraio 1992, n.104); tratta, tra altro, dei seguenti aspetti: revisione delle modalità e dei criteri di certificazione, ricognizione delle prestazioni riguardanti l'inclusione scolastica, modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno, l'obbligo di formazione sulle tematiche dell'inclusione per il personale della scuola.

La distribuzione delle funzioni, in conformità al dettato costituzionale (Legge cost. 3/2001, art. 117) è la seguente: allo Stato competono: l'assegnazione dei docenti per il sostegno didattico (come già stabilito nella *Legge n. 104 del 1992, nel Decreto-legge 104 del 2013 -Articolo 15, comma 2-bis, Legge n. 296 del 2006 -Articolo 1, comma 605, l'era b*); nella *Legge n. 107 del 2015 (commi 65 e 75)*; l'assegnazione del personale ausiliario nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza (come già nel *Decreto-legge n. 112 del 2008 -Articolo 64, dPR n. 119 del 2009 Tabella 1; CCNL comparto scuola 24/07/03 -Profilo professionale collaboratore scolastico -Tabella A*); la costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione (come già *Decreto-legge n. 112 del 2008 -Articolo 64; Dpr n. 81 de/2009 -Articolo 5*); definizione dell'organico del personale ATA, (*Decreto-legge n. 112 del 2008 -Articolo 64, dPR n. 119 del 2009 -Tabella 1*). assegnare alle istituzioni scolastiche paritarie un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e degli studenti con disabilità certificata frequentanti, finalizzato all'inclusione scolastica degli stessi, ai sensi della seguente normativa: *Legge n. 62 del 2000 -Articolo 1, comma 14; Decreto-legge n. 42 del 2016 -articolo 1-quinquies*). Alle Regioni spetta di erogare le provvidenze per il diritto allo studio. Agli Enti territoriali, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, Il. 56, competono: a) l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale (di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992); b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 e del decreto legislativo n. 112 del 1998); c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), 24 della legge n. 104 del 1992.

Compito prioritario delle singole scuole, pur private dei *Gruppi di lavoro sull'handicap*, è di realizzare la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione (*Piano Educativo Individualizzato*), e di realizzare, per la parte ad esse assegnata dalla L.107, iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche attività formative.

La *Diagnosi funzionale*, che era redatta da un'equipe esclusivamente medica, e il *Profilo dinamico funzionale* già di competenza delle scuole, a norma dell'art. 12, co. 5 Legge 104/92, sono sostituite (previo *accertamento della condizione di disabilità - Art. comma 2 lett. b*) dalla *Valutazione diagnostico-funzionale*: "*All'accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica ...*" (art.5, co.1). Con ciò si intende semplificare l'attività di documentazione.

L'articolo 6 modifica l'attuale assetto delle Commissioni mediche, disponendo che siano composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici dei quali uno scelto tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile e l'altro tra gli specialisti in pediatria. Le Commissioni sono integrate dal medico INPS, e, nel predisporre la valutazione diagnostico-funzionale, sono integrate (come già disponeva l'articolo 4 della legge n. 104/1992) da un rappresentante dell'Amministrazione scolastica (nominato dall'Ufficio scolastico regionale, tra coloro che hanno specifiche competenze in materia di disabilità), da uno specialista terapeuta della riabilitazione, e dall'operatore sociale.

Al Gruppo Inclusione Territoriale (GIT), di cui agli artt. 6 e 8, è demandata la quantificazione delle risorse (ore di sostegno agli studenti e ore per i disturbi specifici d'apprendimento) da proporre all'USR perché le destini al sostegno

didattico dei singoli alunni. Art. 6 co.5. *“La proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuata dal gruppo inclusione territoriale (GIT) ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto”*. Art. 8 co. 1. *“L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è sostituito dal seguente: Articolo 15 (Gruppo per l'inclusione territoriale). 1. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2013, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). I GIT, istituiti per ogni Ambito di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, saranno formati da dirigenti tecnici, presidi e docenti.*

L'art. 10 tratta del *Piano per l'inclusione*. *“1. Il dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, elabora la proposta di Piano per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta formativa. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente”*. Su questo Piano si esercita la valutazione istituzioni scolastiche prevista dall'articolo 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

L'art. 11 concerne *Il Piano Educativo Individualizzato* (di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). *“1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto, è elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale. La redazione avviene all'inizio dell'anno scolastico con la collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, delle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio sanitari. 2. Il PEI realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell'interazione specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato. Individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione”*. Tra le strategie declinate nel PEI v'è lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Quanto alla formazione iniziale degli insegnanti per il sostegno didattico e l'inclusione scolastica (art. 15), dall'anno 2019 entreranno in vigore le disposizioni che abrogano l'articolo 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, e riformulano quelle relative al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, e quelle per l'accesso nei ruoli a tempo indeterminato nella scuola secondaria; in entrambi i casi, la norma ha carattere transitorio operando nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge n. 101 del 2015: *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.*

Scheda Atto n. 379

La *Istruzione professionale* è impartita in istituti di istruzione secondaria di secondo grado (statali e paritari ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62); sull'*Istruzione e formazione professionale* hanno competenza le regioni (a norma dell'art. 117 Cost. come novellato nella Legge cost. 18 ottobre 2001, n.3. Nel tempo, tra l'una e l'altra sono state stabilite, con leggi, forme di collaborazione e integrazione. Nel quadro normativo che regola l'ordinamento dell'una, dell'altra e della loro intersezione, comprensibilmente si sono create sovrapposizioni e pleonasmii, e la L. 107/2015 ha prospettato un intervento legislativo per la revisione dell'*Istruzione professionale* e per la razionalizzazione del raccordo dei percorsi. In attuazione della delega a legiferare per decreto di cui all'art. 1, commi 180, 181, lettera d), e 182, della legge 107, lo scorso 16 gennaio, il Governo ha trasmesso al Parlamento lo Schema di decreto legislativo recante *Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale*, sul quale (Atto della Camera n. 379) le competenti commissioni parlamentari devono esprimere, entro il 17 marzo p.v., parere consultivo non vincolante. E' uno schema di decreto che, a completamento dell'iter parlamentare avvierà ad archiviazione (si tratta di competenza regionale) o modificherà profondamente norme portanti dell'*Istruzione e formazione professionale*, e abrogherà (dall'anno scolastico 2022/2023) la, pur recente riforma dell'*Istruzione professionale*, il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (continua ad applicarsi esclusivamente: a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta; b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta; c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta; d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte classi).

Nello Schema di decreto Atto 379, la revisione dell'*Istruzione professionale*: - concerne la ridefinizione (art.3) degli *indirizzi di studio* (ben 11, con una più stretta corrispondenza alle esigenze delle filiere produttive del territorio, anche in relazione ad attività economiche e a "Nuovi Lavori", le scuole potendo con ampia autonomia attivare i profili professionali richiesti dal territorio e gli indirizzi di studio per le qualifiche e i diplomi che si conseguono con i percorsi regionali di IeFP; - riformula i profili di uscita (il PECUP, *Profilo educativo, culturale e professionale* di cui all'art. 2 e all'All. A, che *integra il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*), in un *uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni* (in linea con i principi europei); - potenzia la didattica laboratoriale (le scuole sedi di percorsi di istruzione professionale hanno in dotazione un ufficio tecnico che ha il compito di organizzare i laboratori); - tramite il *Progetto formativo individuale* potenzia la personalizzazione dei percorsi anche guardando agli *assi culturali di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139 recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, adottato in attuazione dell'articolo 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*; - marca la distanza tra i percorsi di istruzione professionale e i settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici (di cui al D.P.R. n. 88 del 2010). Al termine dei corsi di *Istruzione professionale*, che hanno durata quinquennale, si consegue il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con il quale si può accedere agli *Istituti tecnici superiori* (ITS), all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. L'assetto organizzativo (art. 4) mutua il modello flessibile attuato nei CPIA per l'istruzione degli adulti. Nel biennio l'offerta formativa è erogata per complessive 2112 ore, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo; max 264 ore sono destinate alla realizzazione, in *tutorship*, del Progetto Formativo Individuale, dal terzo anno alle attività di alternanza scuola-lavoro (previste dall'art. 1, co.33, della L. n. 107), all'apprendistato (ai sensi degli artt. 41,42 e 43 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81), alla personalizzazione educativa *volta a consentire ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro dello studente, anche per migliori prospettive di occupabilità* (art.5). Per ciascun anno del successivo triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo. L'art. 6 dello Schema reca: *Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia*; si tratta di quelli di cui, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, fruiscono tutte le scuole secondarie di secondo grado (la quota del 20% cosiddetta "dell'autonomia" sia nel biennio che nel triennio, per potenziare gli insegnamenti obbligatori; la "flessibilità" che consente di articolare gli indirizzi del triennio in profili formativi, con riguardo al 40% dell'orario complessivo; la costituzione di *dipartimenti* come articolazioni del collegio dei docenti). Le scuole possono, inoltre: - Stipulare contratti d'opera con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni, ove tali figure non siano rinvenibili nell'organico dell'autonomia; - attivare partenariati territoriali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per potenziare le attività di laboratorio; - dotarsi di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti dei diversi settori, con funzioni consultive e di proposta in ordine all'organizzazione degli indirizzi e all'utilizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilità previsti all'art. 9 del D.P.R. 275/1999. L'art.7 che istituisce la *Rete nazionale delle scuole professionali*, come sede di raccordo stabile e strutturato – regione per regione - tra le scuole, le istituzioni IeFP accreditate dalle Regioni, e il mondo del lavoro; è una iniziativa

che sarà attivata con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Un altro raccordo finalizzato a rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola nel mondo del lavoro, sarà attivato con la "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro". I percorsi IeFP di durata triennale conducono al conseguimento di qualifiche, e quelli di durata quadriennale, al conseguimento di diplomi professionali. L'art. 8 tratta delle connessioni tra l'Istruzione professionale e il sistema IeFP, e dei possibili passaggi nei due versi, funzionali anche a far conseguire allo studente, in classi diverse rispetto a quelle dei percorsi quinquennali, la qualifica professionale.

Scheda Atto n. 380

Lo Schema di decreto per la *istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*, istituisce il sistema pubblico - in estensione progressiva - unitario, nel quale rientrano i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia. In atto, il servizio educativo ai bimbi fino a 3 anni di età – un numero esiguo di nidi e di altri servizi per l'infanzia attivati in modo e quantità ineguale sul territorio nazionale secondo la diversa capacità degli Enti locali di rispondere alla domanda delle famiglie - è gestito dalle Regioni e Province autonome, e il servizio per i bimbi da 3 a 6 anni (di cui al DPR 89/2009); pur con marcate differenze tra regione e regione, complessivamente, in tutto il territorio nazionale, raggiunge il 94% dei bambini che, tra i tre e i sei anni d'età, fruisce del servizio (il 63%, dallo Stato; il 9% dai Comuni e il 28% da privati (anche a norma della L. 62/2000 e succ. modif.) delle scuole dell'infanzia paritarie. L'art. 1, co. 4 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle competenze degli enti territoriali, indirizza, coordina e promuove il *Sistema integrato*.

Il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento, può accrescere l'efficienza del sistema, e meglio prevenire (scopo dichiarato all'art.1 co.3 lett. b) le diseguaglianze sociali superando barriere territoriali, economiche, etniche e culturali; effettivamente, le scelte prospettate si inseriscono nelle politiche generali a favore delle famiglie, volte a combattere la povertà e l'esclusione sociale.

L'ANIEF apprezza l'intenzione del governo di superare la fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale; inoltre, in considerazione dello stato dell'economia nazionale, l'ANIEF conviene sui tempi di progressiva attuazione del Sistema integrato – come prospettati all'art. 4 co.1: con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale (obiettivo in linea con quello fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000 e confermato dalla Presidenza in occasione del Consiglio europeo di Barcellona del 2002); b) la graduale diffusione dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75 per cento nei Comuni, singoli o in forma associata; c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età.

Concordiamo su quanto lo Schema Atto 380 dispone circa le funzioni e i compiti delle Regioni e degli Enti locali. Lo Stato provvede a stabilire l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento del *Sistema integrato*; a determinare e assegnare risorse; a promuovere azioni per la formazione del personale; a determinare i criteri di monitoraggio e valutazione dell'offerta educativa e didattica; ad attivare un sistema informativo nazionale coordinato con gli Enti territoriali; a definire orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano danno attuazione alle indicazioni del *Piano di azione nazionale*, adattandole alle specifiche esigenze di carattere territoriale, definiscono le linee d'intervento per il supporto professionale al personale del Sistema integrato; promuovono il coordinamento pedagogico territoriale, sviluppano il sistema informativo regionale, partecipano al monitoraggio e alla valutazione del *Sistema integrato*. Gli Enti locali gestiscono propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole per l'infanzia, autorizzano e accreditano soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento del servizio, valorizzano le risorse professionali per il coordinamento pedagogico del servizio, coordinano la programmazione dell'offerta formativa, promuovono iniziative di formazione in servizio per il personale, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, definiscono le modalità di partecipazione delle famiglie, promuovono iniziative ed esperienze di continuità tra Sistema integrato e Primo ciclo.

Concordiamo circa la costituzione, d'intesa tra gli assessorati regionali all'istruzione e gli Uffici scolastici regionali scolastici, dei *Poli per l'infanzia* per bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni (i Poli concentrano in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione, e possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi).

Parimenti, apprezziamo che si disponga la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia e la formazione continua e in servizio di tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione. Si stabilisce altresì il periodo di validità dei titoli previgenti al presente decreto per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia e l'anno scolastico dal quale l'accesso a tali posti sarà consentito esclusivamente con i titoli di studio universitari specificamente indicati dal presente decreto. Nel contempo, sottolineiamo l'urgenza di integrare le risorse di personale a carico dello Stato: - con la stabilizzazione dei docenti dell'infanzia delle Graduatorie ad Esaurimento; - con l'assunzione dei precari in possesso di abilitazione o qualifica universitaria, non inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento ma che hanno svolto oltre 36 mesi di servizio; - con l'assunzione di tutti i vincitori dei concorsi ad oggi espletati o in via di espletamento. 6. Il servizio nelle classi dell'anno terminale del Sistema integrato è erogato sia da insegnanti già in servizio con contratto a t.i. nella Scuola primaria, individuati, nel numero stabilito annualmente con decreto ministeriale, tra coloro che diano disponibilità.

L'Anief dà disponibilità in seno alla Commissione istituita con compiti consultivi e propositivi.

Il piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato è, invece, inadeguato nella prospettiva da noi avanzata di inserimento del sesto anno del Sistema integrato nel periodo di diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Scheda Atto n. 381

Il presente Schema di decreto legislativo mira a garantire l'effettività del diritto allo studio (argomento sul quale i precedenti normativi sono nella Parte I del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) per gli studenti dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, del *Sistema formativo nazionale* (come definito dall'articolo 1 della legge n. 10 marzo 2000, n. 62), nonché delle istituzioni formative del sistema di istruzione e formazione professionale. All'art. 11, lo Schema istituisce la *Conferenza nazionale per il diritto allo studio*. Servizi per il supporto al *diritto allo studio* sono:

- Si garantisce (art. 3) la possibilità di borse di studio agli studenti appartenenti a nuclei familiari che abbiano un reddito complessivo inferiore al valore ISEE stabilito (di anno in anno) dal MIUR.
- Esonero dalle tasse scolastiche. L'articolo 4 stabilisce l'esonero graduale dal pagamento delle tasse, a decorrere dall'a.s. 2018/2019, per gli studenti dell'istruzione secondaria di II grado.
- Dei Servizi di trasporto, a carico degli EE.LL. per alunni e studenti trattano gli artt. 2 e 5. - Dei Servizi di mensa, erogati gratuitamente o a titolo oneroso, agli alunni delle Primarie, tratta l'art. 6.
- Per gli alunni e gli studenti ricoverati in strutture sanitarie, l'articolo 8 dispone l'attivazione di servizi e di strumenti didattici necessari a garantire il diritto all'istruzione.
- Fornitura di libri di testo. L'articolo 7 riordina quanto già previsto dalla normativa attuale sulla erogazione dei libri di testo. La gratuità dei libri agli alunni della scuola primaria era già disciplinata nell'art. 42 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e all'art. 156 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Per gli studenti della Secondaria di primo e secondo grado, lo Schema prospetta la possibilità che le scuole attivino il gratuito comodato d'uso (era già prospettato nell'art. 39 del D.I. n. 44/2001).
- L'articolo 9 stabilisce l'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti agli ultimi due anni delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di determinati beni e servizi (libri di testo, mobilità, trasporto, accesso a beni e servizi di natura culturale).
- L'art.10 concerne il potenziamento della Carta già in uso agli studenti censiti nell'*Anagrafe Nazionale degli Studenti*. La Carta è pensata per agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio. Le credenziali di accesso della Carta, sul portale *IoStudio*, saranno evoluti in identità digitale; è altresì prevista l'istituzione di un sistema per l'erogazione di *voucher*. A richiesta degli studenti dei corsi secondari di II grado (o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale), alla Carta potrà essere associato un borsellino elettronico che la configura come carta di debito.

Scheda Atto n.382

Le parole-chiave, in questo Schema di decreto sono: *creatività, patrimonio artistico-culturale, centralità dei valori dell'uomo*, parole rapportate a *studi umanistici*. Allo scopo di conseguire gli obiettivi educativi e culturali connessi a queste parole-chiave (la sensibilità per il bello, in natura e nell'arte, l'amore per il giusto e per il servizio alla società), lo Schema istituisce il *Piano delle Arti* (art.5), con cadenza triennale, con il quale le scuole devono promuovere i temi della creatività; la norma individua le varie misure a sostegno delle istituzioni scolastiche, a cominciare dal "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività", per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 (che mi sembrano una quisquiglia). Un'altra iniziativa a sostegno è stabilita all'art.11, *Poli ad orientamento artistico e performativo*; le istituzioni scolastiche costituite in Poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creatività. L'art. 6 stabilisce qual è il ruolo dell'INDIRE, nella realizzazione e divulgazione delle attività riguardanti i "temi della creatività"; rispetto ai medesimi temi, l'articolo 7 prospetta un ruolo delle reti di scuole che fossero costituite, come consentito dal comma 70 della legge n. 107/2015. L'articolo 8 tratta del Piano nazionale di formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività, da realizzarsi con le risorse ordinarie a carico degli stanziamenti di bilancio, sui capitoli 2175 -2173 -2174 -2164 ("*Formazione in servizio dei docenti di ruolo*"; "*Formazione in servizio del personale scolastico per l'attuazione del piano nazionale scuola digitale*").

Gli artt. 9, 10 trattano di *Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado*.

Sull'art. 12, *Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale*, viene elaborato un modello volto a favorire lo sviluppo e la diffusione delle scuole di primo e secondo grado a indirizzo musicale e le scuole superiori a indirizzo coreutico e artistico.

Scheda Atto n. 383

Vi sono innovazioni all'ordinamento precedente (disposto entro il testo del decreto che ordina l'Amministrazione degli affari esteri (D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e succ. modifiche e integrazioni), e innovazioni al t.u., decreto legislativo 297/1994 (*Alle scuole già istituite ai sensi dell'articolo 627 del Testo unico di cui al decreto legislativo n.297 del 1994 si applica la disciplina prevista dal presente decreto per le scuole all'estero amministrate dallo Stato*; art. 37.1); l'art. 38 dello Schema dispone l'abrogazione degli art. 625- 675 del t.u. L'ispirazione di fondo, nello Schema Atto 383, è quella di superare l'impostazione, prevista dal t.u., che mirava all'assistenza scolastica agli emigranti e ai loro familiari, e di puntare: - sull'inserimento dei corsi di italiano nei percorsi scolastici frequentati dai cittadini dello Stato ospitante; - di adeguare gli ordinamenti per la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana, alla realtà socio-economica dei Paesi esteri in cui si opera (in atto fruiscono di questo servizio 31mila studenti), e alle innovazioni introdotte dalla L. 107/2015 nella scuola italiana. Il Capo I regola l'organizzazione della scuola italiana all'estero e fornisce le disposizioni per le varie tipologie di iniziative, in stretta collaborazione con il MAECI, il *Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Nelle scuole amministrate dallo Stato italiano (artt. 3, 4 e 5) la gestione amministrativa e contabile è attribuita, con regole analoghe a quelle previste per le rappresentanze diplomatiche, al DSGA e al d.s. inviati dall'Italia. Gli artt. 6, 7, 8 e 9 trattano delle tipologie di scuole italiane all'estero non gestite dallo Stato. Il Capo II individua il profilo professionale del personale da mandare all'estero, ne disciplina la formazione e introduce il sistema di valutazione delle attività svolte dalla scuole italiane all'estero. Il Capo III regola l'impiego all'estero del personale di ruolo del comparto Scuola: il contingente viene aumentato di poche (50) unità per il sostegno agli alunni con disabilità e al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali; il requisito del servizio minimo di ruolo in territorio nazionale, utile ad accedere alla selezione per l'incarico all'estero è di tre anni (art. 18), esplicitando la regola della pubblicità della selezione e indicando criteri di selezione, focalizzati su specifiche competenze linguistiche e didattiche; si unificano periodo minimo e massimo di permanenza, prevedendo l'invio in un'unica sede per 6 anni (in atto è previsto un massimo complessivo di nove anni anche in più sedi, e un minimo di tre anni). L'art. 22 conferma il principio, già stabilito dagli artt. 649 e 650 del t.u., che gli spezzoni e le sostituzioni di docenti temporaneamente assenti sono coperti, di regola, con personale già in servizio.

Scheda Atto n. 384

Per la Scuola primaria, lo Schema di decreto n. 384 ribadisce (art. 3) che la non ammissione di alunni alla classe successiva va deliberata in casi eccezionali, all'unanimità e comprovata a verbale da specifica motivazione.

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado è confermata la valutazione in decimi (che sembrava dovesse essere sostituita da quella nominale), ed è confermata la disposizione in ordine alla validità dell'anno scolastico (occorre la frequenza di tre quarti del monte ore personalizzato considerando eventuali deroghe). Il requisito, stabilito con il decreto 122, per il quale in atto sono ammessi alla classe successiva e/o agli esami conclusivi del primo ciclo gli studenti che hanno ottenuto *un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline*, è reso meno drastico: l'art.6 dello schema di decreto stabilisce, infatti, che sono ammessi alla classe successiva e agli esami gli studenti che conseguono una valutazione *complessiva* non inferiore a 6/10, *relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso*. Non c'è, nel testo governativo, alcuna indicazione circa il numero delle insufficienze riportate dall'alunno, da considerarsi rilevanti ai fini dell'esito negativo della valutazione.

Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, la composizione delle commissioni d'esame sarà la seguente: - Commissione composta da tutti i docenti delle classi terze presieduta dal dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica ovvero al docente con funzioni vicarie in caso di sua assenza (scuole in reggenza) o impedimento; - Una sottocommissione per ciascuna delle classi terze composta dai docenti dei singoli consigli di classe. Per l'attestazione delle competenze trasversali e delle *competenze chiave di cittadinanza* da rilasciare al termine della terza classe di scuola secondaria di primo grado, le scuole avranno a disposizione un *format* in linea con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola primaria e secondaria di primo grado e con le competenze chiave europee di cui alle Raccomandazioni del 2006.

Gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove dell'esame di Stato con gli ausili o sussidi didattici che hanno utilizzato durante l'a.s. e, se necessario, con l'ausilio dei medesimi operatori che li hanno seguiti. Per lo svolgimento dell'esame la sottocommissione, sulla base del PEI, può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno dalla situazione di partenza e le sue potenzialità: tali prove se equipollenti a quelle ordinarie hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010 (cfr. la scheda), la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP predisposto dal consiglio di classe; per lo svolgimento dell'esame di Stato, le Commissioni possono riservare a tali alunni tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire l'utilizzo di quelle apparecchiature o di quegli strumenti informatici che siano stati già utilizzati durante il corso dell'anno.

La parte II dello *Schema di decreto* C-384 concerne l'esame di Stato conclusivo del II ciclo. Riguardo agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di II grado, lo Schema Atto Camera n. 384) prospetta modifiche al vigente criterio di attribuzione del voto all'esame, che è: - ai crediti scolastici conseguiti nel triennio siano assegnati max 25 punti; - alle tre prove scritte siano assegnati complessivamente max 45 punti; - alla prova orale d'esame siano assegnati max 30 punti. La commissione d'esame può motivatamente integrare la somma risultante attribuendo punti fino a un massimo di 5, a condizione che il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti, e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno 70 punti. In applicazione dell'art.2, D.M. 16 dicembre 2009, n. 99, *vige il seguente criterio di eccellenza:*

... La commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d'esame ... all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

Ai sensi del decreto 122, il vigente criterio di ammissione all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è disposta dal consiglio di classe nei confronti degli studenti che conseguono una votazione non inferiore a 6 decimi in tutte le discipline di studio e nel comportamento, che hanno frequentato per almeno 3/4 del monte orario annuale personalizzato, fatte salve le deroghe disposte dal collegio dei docenti, e che non sono incorsi nelle sanzioni disciplinari che prevedono la non ammissione all'esame. Rispetto alla normativa vigente, lo Schema di decreto prevede innovazioni: - l'ammissione all'esame per gli studenti che abbiano conseguito una media non inferiore a 6/decimi e che abbiano partecipato alle prove INVALSI, nell'anno terminale dei corsi di scuola secondaria di secondo grado (in modalità adattiva *computer based*, nelle discipline di italiano, matematica ed inglese; - si elimina la prova multidisciplinare (la c.d. *terza prova*); - si elimina la *tesina* prodotta dai candidati in sede di prova orale; - si introduce la considerazione delle competenze acquisite nei percorsi in alternanza scuola-lavoro, di quelle digitali e di quelle attinenti alla metodologia CLIL; - si definisce in 40 punti l'ammontare max del credito scolastico distribuito secondo l'allegata tab. A:

Pertanto – disposizione docimologicamente rilevante – alle prove d'esame sono riservati 60 punti max: la prima e la seconda prova scritta ed il colloquio, un peso di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100; la Commissione d'esame può integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti. La lode può essere attribuita a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell'integrazione

L'esame consta di due prove scritte a carattere nazionale ed un colloquio. La prima prova consiste nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico; si sarà la possibilità di strutturare la prova in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, la capacità di riflessione. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e

professionale dello studente dello specifico indirizzo. La norma tiene conto della specificità degli istituti professionali tanto che si prevede che una parte della seconda prova sia predisposta dalla Commissione in coerenza con le specificità del Piano dell'Offerta Formativa. Il colloquio d'esame partirà da un'analisi di un testo, documento, progetto da cui desumere le competenze dello studente e le sue conoscenze disciplinari; si darà anche spazio alla trattazione dell'esperienza svolta in alternanza scuola lavoro attraverso uno specifico elaborato o una relazione.

L'art. 22 reca: *Esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento*; si specifica che i docenti di sostegno partecipano a tutte le operazioni connesse all'esame. L'articolo 23 dispone che il diploma finale attesta l'indirizzo di studi, la durata del corso di studi e il punteggio conseguito; il diploma reca in allegato il *curriculum*; vi si elenca: le discipline del piano degli studi con l'indicazione del monte ore; l'esito nelle prove INVALSI; le competenze, conoscenze e abilità acquisite; le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito extra scolastico; le attività di alternanza scuola-lavoro; eventuali certificazioni conseguite.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (*Oggetto e finalità*). 1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria. 2. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione è introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado e di insegnante tecnico-pratico nella scuola secondaria di secondo grado, sia su posti comuni che di sostegno, per selezionare i docenti sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale. 3. Il percorso formativo ha l'obiettivo di rafforzare le metodologie didattiche dei saperi disciplinari e le specifiche competenze della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari, nonché a rafforzare la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti. 4. I contenuti e le attività del percorso formativo sono coordinati con la formazione continua in servizio dei docenti di ruolo di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con il relativo Piano nazionale di formazione. 5. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse previste dal presente decreto.

Art. 2 (*Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli*). 1. Il Sistema di formazione iniziale e accesso di cui all'articolo 1, comma 2, è articolato in: a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, di cui al Capo II; b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a), secondo quanto previsto al Capo III; c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b). 2. Il percorso di formazione iniziale e tirocinio è realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze.

CAPO II ACCESSO AI RUOLI A TEMPO INDETERMINATO E PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 3 (*Bando di concorso e commissioni*). 1. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, il concorso è indetto su base interregionale. 2. Il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997, con cadenza biennale, sui posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel secondo e nel terzo degli anni scolastici che compongono il percorso formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ciascuna delle seguenti tipologie di posti: a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari; b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria; c) posti di sostegno. 3. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per le tipologie di posti messi a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5. 4. Con regolamento da adottare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati: le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici del concorso; i programmi delle prove d'esame del concorso; i criteri generali di valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte delle commissioni giudicatrici; i punteggi da assegnare alle prove e ai titoli; i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; la composizione e i criteri di valutazione della commissione di valutazione finale per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 13. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame. 5. Per ogni sede concorsuale e per ogni classe di concorso le commissioni giudicatrici, uniche per posti comuni e per posti di sostegno, sono nominate dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento della sede concorsuale sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dal decreto di cui al comma 4. Le commissioni operano sulla base dei criteri generali di valutazione stabiliti dal medesimo decreto. 6. La commissione nazionale di cui al comma 4 e le commissioni giudicatrici di cui al comma 5 comprendono esperti provenienti dal sistema scolastico e dal sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 4 (*Classi di concorso*). 1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilità, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello. **Gli effetti degli aggiornamenti non operano retroattivamente sull'assegnazione delle cattedre e dei posti, al personale già in servizio, se non in caso di dichiarata accettazione da parte degli interessati.** 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti formativi di cui all'art. 5, commi 1 e 2 lett. b), e le modalità organizzative del loro conseguimento. 3. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, e in coordinamento con la formazione continua di cui all'articolo, comma 4, sono organizzate specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale.

Art. 5 (*Requisiti di accesso*). 1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso sulla base del decreto di cui all'articolo 4; b) certificazione, tramite *diploma supplementare* o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati *CFU/CFA*, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; c) attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto. 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, carente con la classe di concorso in base al decreto di cui all'articolo 4; b) certificazione del possesso di almeno di 24 *CFU/CFA* acquisiti nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; a) attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto. 3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione. 4. Ai fini previsti dal comma 1, lettera c) e dal comma 2, lettera c), sono valide a tempo indeterminato le certificazioni linguistiche rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889.

Art. 6 (*Prove di esame*). 1. Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una ulteriore prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale. 2. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva. 3. La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva. 4. La prova orale comprende la prova pratica ove gli insegnamenti lo richiedano e consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base. 5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze di base del candidato sulla pedagogia speciale sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie.

Art. 7 (*Graduatorie*). 1. In ciascuna sede concorsuale e per le tipologie di posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), la graduatoria di merito per ogni classe di concorso è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste. 2. In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), la graduatoria di merito è compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all'articolo 6, comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste. 3. I candidati presenti nelle graduatorie di più classi di concorso esercitano preliminarmente l'opzione per una delle classi di concorso. I candidati che concorrono anche a posti di sostegno esercitano successivamente l'opzione tra posto comune e posto di sostegno. Le opzioni valgono come rinunce definitive alle altre opzioni esercitabili. 4. Al termine dell'esercizio delle opzioni di cui al comma 3, in ciascuna sede concorsuale è determinato, per ogni classe di concorso e, separatamente, per i posti comuni e per i posti di sostegno, l'elenco definitivo, in ordine di punteggio, dei vincitori, in numero pari al numero dei posti messi a concorso. **In caso di rinuncia dei candidati vincitori si procede per scorrimento attingendo alla graduatoria degli idonei che hanno superato la selezione.** 5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l'ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere il percorso di formazione iniziale e tirocinio.

CAPO III *Percorso di formazione iniziale e tirocinio*

Art.8 (*Contratto di formazione iniziale e tirocinio*). 1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto **triennale**. La contrattazione avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi: a) conferma annuale del contratto secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10; b) impegno didattico secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 10; c) sospensione del contratto nel caso di impedimenti temporanei e successivo ripristino fino al completamento del triennio; d) risoluzione anticipata del contratto **in ogni altro caso previsto dalla normativa, in caso** di mancato conseguimento del diploma di specializzazione. 4. Il contratto prevede che: a) il contrattista su posto comune è tenuto, al termine del primo anno, a conseguire il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo e, durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti; b) il contrattista su posto di sostegno è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o

loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo, e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno.

Art. 9 (*Primo anno di contratto*). 1. Il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando. 2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 1, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2014, n. 270, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato: a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali; b) in attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente della classe. 3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando. 4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 3, determinato con il medesimo decreto di cui al comma 2, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato: a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l'inclusione scolastica; b) in attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente di sostegno della classe. 5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal contrattista in tutte le attività formative. Il contrattista che supera l'esame finale consegue il relativo diploma di specializzazione. 6. La composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti nel decreto di cui al comma 2. La commissione comprende comunque un dirigente scolastico e il tutor scolastico del contrattista. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità e rimborsi spese.

Art. 10 (*Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni*). 1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), e, per il terzo anno, a condizione che abbia **ottemperato ai doveri contrattuali**. 2. Il contrattista su posto comune, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico; è tenuto altresì ad acquisire 10 CFU/CFA nel secondo anno e 5 CFU/CFA nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica. 3. Il contrattista su posto comune, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze, **per insegnamenti riconducibili alla sua classe di concorso**, nell'ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.

Art. 11 (*Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno*). 1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di sostegno è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), e, per il terzo anno a condizione che abbia **ottemperato ai doveri contrattuali**. 2. Il contrattista su posto di sostegno, oltre alle attività di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), è tenuto ad acquisire, nel secondo anno, ulteriori 30 CFU/CFA, comprensivi di un progetto di ricerca-azione sotto la guida dei tutor universitario e scolastico, in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione. 3. Il contrattista su posto di sostegno, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze, **in sostituzione di insegnanti di sostegno assenti**, nell'ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.

Art. 12 (*Tirocinio*). 1. Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso triennale di formazione iniziale. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico e di un tutor universitario con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili. 2. Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il coordinamento di una scuola polo all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe. 3. Il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario. 4. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. 5. La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe che dell'istituzione scolastica. 6. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono determinati il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il contrattista deve svolgere nel percorso formativo triennale, i criteri e le modalità di accreditamento delle scuole, nonché le modalità di individuazione del tutor scolastico.

Art. 13 (*Accesso al ruolo*). 1. Il percorso di formazione iniziale e tirocinio si conclude con una valutazione complessiva delle attività svolte dal contrattista nel triennio. 2. La composizione della commissione di valutazione e i criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. 3. La commissione di valutazione è presieduta da un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di appartenenza del contrattista e comprende sia docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica impegnati nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9 sia i tutor scolastico e universitario dell'interessato. 4. In caso di esito positivo della valutazione e sulla base del punteggio conseguito da ciascun contrattista sono stilate le graduatorie regionali per l'accesso al ruolo. 5. La scelta dell'ambito scolastico definitivo di assegnazione del docente al momento dell'accesso al ruolo è effettuata dagli interessati nell'ordine della graduatoria di cui al comma 4. 6. I docenti immessi in ruolo ricevono una proposta di incarico ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 7. L'accesso al ruolo è

precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso formativo triennale. I contrattisti che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque ragione, il percorso triennale di formazione iniziale e di tirocinio sono riammessi alla parte residua del percorso formativo **che é limitata agli ultimi due anni e alla prova conclusiva.**

Art. 14 (*Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso all'a professione docente*). 1. È istituita la Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, di seguito denominata Conferenza, con l'obiettivo di coordinare e monitorare il sistema di cui all'articolo 1, comma 2. 2. La Conferenza è costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che ne stabilisce composizione e regolamento di funzionamento. È composta pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 3. La Conferenza: a) definisce compiti e ruoli dei soggetti coinvolti nel sistema unitario e coordinato di cui all'articolo 1, comma 2; b) progetta e programma, a livello nazionale, il percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, articolato per curricula verticali; c) definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 3; d) monitora le attività e i risultati del sistema, promuovendo eventuali azioni migliorative e correttive; e) propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione iniziale e formazione in servizio dei docenti. 4. Ai componenti della Conferenza non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. I componenti della Conferenza provenienti dal sistema scolastico non sono esonerati dall'attività didattica.

CAPO IV Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie.

Art. 15 (*Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune*). 1. Nelle scuole secondarie paritarie insegnano su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nella classe di concorso relativa all'insegnamento, ovvero coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall'immatricolazione al corso. 2. Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, ovvero che non ne siano risultati vincitori, purché in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. È considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza presso una scuola paritaria. 3. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dalla sostenibilità, l'iscrizione ai percorsi di specializzazione avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, 4. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione per i soggetti di cui al comma 2 sono integralmente a carico degli interessati.

Art. 16 (*Docenti su posto di sostegno*). 1. Nelle scuole secondarie paritarie insegnano su posto di sostegno, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 3, ovvero coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall'immatricolazione al corso. 2. Possono iscriversi al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), ovvero che non ne siano risultati vincitori, purché in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Fermi i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'iscrizione al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3. 4. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al presente articolo sono integralmente a carico degli interessati.

CAPO V Fase transitoria

Art. 17 (*Disciplina transitoria*). 1. Le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio di cui al presente decreto entrano in vigore dall'anno scolastico 2020/2021. 2. Nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, può essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto, **in base al fabbisogno rilevato sui posti vacanti e disponibili per il triennio successivo.** 3. Quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado è riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente e a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo. 4. Le prove di concorso relative ai posti riservati agli abilitati consistono della prova orale di cui all'articolo 6, comma 4. Le prove di concorso relative ai posti riservati a coloro che sono inseriti in terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo consistono nella prova scritta di cui all'articolo 6, comma 2, e nella prova orale di cui al comma 4 del medesimo articolo. 5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), che siano già in possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui concorrono conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 10. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativo. 6. I vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), che siano già in possesso di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 11. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi sui posti di sostegno, anche non continuativo. 7. I vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) che siano inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo ma non siano in possesso di abilitazione conseguita secondo la disciplina previgente sono tenuti a conseguire il diploma di specializzazione di cui

all'articolo 10, comma 1 o comma 3, e, dopo il conseguimento del diploma, sono esonerati dalle attività del secondo anno di contratto e ammessi direttamente al terzo anno.

8. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di cui all'articolo 3, comma 2, è coperto attualmente, ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 29 dicembre 2006, n. 296. 9. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. **Fino a quelle data, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la terza fascia delle suddette graduatorie è aggiornata annualmente con l'inserimento a pettine dei docenti inseriti nella fascia aggiuntiva provvisoria di cui al comma 2-quater dell'art. 14 della legge 24 febbraio 2012 e dei docenti in possesso di abilitazione ancora non inseriti nelle stesse o che ne richiedono il reinserimento. È pertanto abrogato il c. 10-bis art. 1 L. 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 20.** Nelle more di attuazione si applica la disciplina transitoria di cui ai commi da 1 a 6. 10. Ai fini dell'articolo 16, è considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza di sostegno presso una scuola paritaria.

10. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola secondaria, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i termini e le modalità attuative del presente comma. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al presente comma, le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 23 febbraio 2016 rimangono valide ai sensi del c. 17 art. 400 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso. Le graduatorie di merito della scuola secondaria, per posti comuni e posti di sostegno, del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. Sono prorogati fino all'indizione del concorso docenti successivo all'entrata in vigore della presente legge i termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016. Pertanto, le disposizioni di cui al comma 113 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 saranno applicate al concorso docenti bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente sono prorogati i termini di cui all'art. 400 D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297 per la partecipazione degli aspiranti non abilitati in possesso di titolo d'accesso all'insegnamento valido all'ultimo concorso per docenti bandito antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le prove suppletive per i candidati non abilitati in possesso titolo d'accesso all'insegnamento valido che hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso docenti di cui ai decreti direttoriali del MIUR pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 e che hanno presentato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro i termini previsti. Al comma 110 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, eliminare le parole "Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale

docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.”

11. Il termine di cui al comma 131, art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 così come interpretato dal c. 375 art. 1 L. 11 dicembre 2016 n. 232, è prorogato al 1° settembre 2019, coerentemente con il rinvio all’a.s. 2018/2019 dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, disposto dall’art. 1, comma 10-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2015 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21.

CAPO VI *Note finali*

Art. 18 (*Copertura finanziaria*). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 3, commi 5 e 6 pari ad euro 5.561.700,00 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 2. All'onere derivante dall'articolo 8, comma 2 pari ad euro 117.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. Ai maggiori oneri di funzionamento derivanti dall'articolo 9, pari ad euro 5.067.000,00 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO I. PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (*principi e finalità*). 1. L'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 2. L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio. 3. L'inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti.

Articolo 2 (*Ambito di applicazione*). 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente agli alunni e agli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione sin dalla scuola dell'infanzia. 2. Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1, l'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo 11, parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.

CAPO II PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

Articolo 3 (*prestazioni e competenze*). 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ai sensi della normativa vigente perseguono il raggiungimento delle prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica: a) all'assegnazione nella scuola statale, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto; b) all'assegnazione, dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale; c) alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale; d) alla costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente; e) ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera c). 4. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente. 5. Gli Enti locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili: a) l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992; b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed esercitati secondo la ripartizione delle competenze stabilite dall'articolo 26 della legge n. 104 del 1992, dall'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998; c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 1996 n. 23. 6. Ai sensi dall'articolo 315, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 297 del 1994 ed articolo 13, comma 4, della legge n. 104 del 1992, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell'inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità.

Articolo 4 (*Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica*). 1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 2. L'INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, sulla base dei seguenti criteri: a) qualità del Piano per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 10; b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione di cui all'articolo 10 e nell'attuazione dei processi di inclusione; c) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche attività formative; d) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; e) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi.

CAPO III PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Articolo 5 (*Certificazione e Valutazione diagnostico-funzionale*). 1. La valutazione diagnostico-funzionale sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. A tal fine, all'articolo 12 della legge n. 104 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. All'accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico-funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell' 'inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo

Individualizzato (PEI) che è parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328."; b) i commi 6, 7 e 8 sono soppressi. 2. Al fine di un'ottimizzazione delle procedure, per una efficace e omogenea distribuzione e razionalizzazione delle risorse a livello nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della valutazione diagnostico-funzionale, secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 3. Al fine di garantire prestazioni omogenee sul territorio nazionale e le conseguenti modalità attuative, l'INPS, in accordo con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, fissa le linee guida contenenti i criteri per la definizione e la redazione della documentazione del medico-specialista di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del presente decreto.

Articolo 6 (*Commissioni mediche*). 1. Al fine di conseguire un'efficace strutturazione del percorso diagnostico e per garantire una corretta valutazione nell'ambito dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva dell'alunno, all'articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui gli accertamenti riguardino soggetti in età evolutiva, le Commissioni Mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in Neuropsichiatria giovanile. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 11". 2. Ai fini della predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale di cui all'articolo 5, le Commissioni di cui al comma 1, come modificate dal presente articolo, sono integrate, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un terapeuta della riabilitazione, un operatore sociale e da un rappresentante dell'Amministrazione scolastica

con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica, di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio del 2015 n. 107. 3. Le Commissioni mediche, come integrate al comma 2, ai fini della elaborazione e della realizzazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2001, come modificato dal presente decreto: a) individuano per ciascun soggetto e successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie e le quantificano; b) accertano il diritto al sostegno didattico, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo. 4. L'individuazione e la quantificazione di cui al comma 3, lettera a) e il fabbisogno assistenziale e per il trasporto nonché l'accertamento del diritto di cui al comma 3, lettera b), sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992. 5. La proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuata dal gruppo inclusione territoriale (GIT) ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto. 6. I documenti elaborati dalla Commissione sono aggiornati al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona.

Articolo 7 (*procedura per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità*). 1. La domanda per l'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione sociale e scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992, è presentata all'INPS secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le Commissioni mediche, come modificate dal presente decreto, effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti di cui agli articoli 5 e 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento. 2. La procedura per l'inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) presentazione da parte del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità; la domanda deve essere corredata dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3; b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione; c) trasmissione della documentazione a cura dei genitori all'Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo II, e del Progetto individuale ove richiesto dai genitori; d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell'Ente locale e trasmissione all'Istituzione scolastica; e) invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT) di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: 1) i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; 2) Progetto individuale; 3) Piano per l'inclusione di cui all'articolo 10; f) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, da parte dell'Istituzione scolastica.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Articolo 8 (*Gruppo per l'inclusione territoriale*) 1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è sostituito dal seguente: **Articolo 15 (*Gruppo per l'inclusione territoriale*). 1. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2013, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico funzionali, del progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR. **A tal fine, i posti in deroga assegnati per più di due anni scolastici consecutivi nell'ultimo triennio sono convertiti in posti in organico di diritto e inseriti all'interno dell'organico dell'autonomia, per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato da computare nel prossimo decreto autorizzatorio di immissioni in ruolo. Conseguentemente è abrogato il comma 75, dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.** 2. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili."**

CAPO V PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'INCLUSIONE

Articolo 9 (*Il Progetto individuale*). 1. Il Piano Educativo Individualizzato è parte integrante del Progetto individuale. A tal fine, all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole "valutazione diagnostico funzionale" sono aggiunte le seguenti: ", il Piano Educativo Individualizzato a cura delle Istituzioni scolastiche". Articolo 10 (*Piano per l'inclusione*). 1. Il dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, elabora la proposta di Piano per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta formativa. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente.

Articolo 11 (*Il Piano Educativo Individualizzato*). 1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto, è elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale. La redazione avviene all'inizio dell'anno scolastico con la collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, delle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio sanitari. 2. Il PEI realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell'interazione specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato. Individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

Articolo 12 (*Ruoli per il sostegno didattico*). 1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico. 2. I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi ~~dieci~~ cinque anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. Ai fini del computo della permanenza di cui al periodo precedente è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all'assunzione in ruolo a tempo indeterminato.

CAPO VI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO

Articolo 13 (*Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*). 1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2. 2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica: a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari. b) è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali S0110 attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione; d) l'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova predisposta dalle Università; 3. A decorrere dall'anno 2019, accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, potranno essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione. 4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. 5. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e dei crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

Articolo 14 (*Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado*). 1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con

disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica. 2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il corso è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari. 3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione. L'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova di accesso predisposta dalle Università. 4. A decorrere dal 2019 accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione, acquisiti esclusivamente presso l'Università. 5. Con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

CAPO VII ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 15 (*Formazione in servizio del personale della scuola*)

1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, e con le risorse disponibili, il piano nazionale di formazione garantisce le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. 2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, in particolare in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi personalizzati. 3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo relazionali, sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

Articolo 16 (*Continuità didattica*). 1. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita **dalla normativa nazionale sull'assunzione e sulla gestione del personale docente, e favorita – in virtù dell'autonomia di gestione del personale della scuola e in applicazione del piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato** – dal personale della scuola **in attuazione del** piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato. 2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del piano annuale di inclusione, il Dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia **che ne diano disponibilità** di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107. 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e dello studente, può essere proposto, non prima dell'avvio delle lezioni, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, e ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato **per l'anno scolastico successivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'ultimo contratto su posto vacante e disponibile complessivamente assegnato superi i 36 mesi di servizio è convertito a tempo indeterminato.**

Articolo 17 (*Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica*). 1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. 2. L'osservatorio di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale; b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodo logico-didattica e disciplinare. 3. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinate le modalità di funzionamento e la durata dell'Osservatorio. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18 (*Istruzione domiciliare*). 1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. 2. Alle attività di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 19 (*Abrogazione*). 1. A decorrere dal 1 settembre 2017, sono soppressi: a) il primo, il secondo e il quarto periodo del comma 5, dell'articolo 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal presente articolo, si applicano anche alle commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto; b) l'ultimo periodo dell'articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002. 2. All'articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n.104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ove ricorrono le parole "*diagnosi funzionali*", sono sostituite dalle seguenti: "*valutazioni diagnostico-funzionali*". Conseguentemente, con la medesima procedura individuata dal citato articolo

13, comma 2 ter del decreto legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto legislativo, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. 3. Continuano ad avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 pubblicato per la prima volta nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994 n. 79 e ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994 n. 97 e il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 n. 185, fino all'entrata in vigore

del decreto di cui all'articolo 5, comma 2 del presente decreto legislativo. 4. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 è soppresso.

Articolo 20 (*Decorrenze*). 1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano a decorrere dal 1 settembre 2017 per le nuove certificazioni ed i rinnovi a partire dall'anno scolastico 2018/2019; resta ferma la previgente disciplina per le certificazioni ed i rinnovi effettuati entro il 31 agosto 2017. 2. Le modifiche di cui all'articolo 8 si applicano a decorrere dal settembre 2017. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2017/2018. 4. Le sezioni di cui all'articolo 12, comma 1, S0110 istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed in esse vi confluiscono tutti i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno. 5. Il vincolo di permanenza di cui all'articolo 12, comma 2, si applica al personale docente assunto sui posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Al personale docente assunto a tempo indeterminato sui posti di sostegno entro l'anno scolastico

2017/2018, continua ad applicarsi il vincolo quinquennale di permanenza sulla predetta tipologia di posto.

Art. 21 (*Copertura finanziaria*) 1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, come determinato ai sensi dell'art. 1, comma 75 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con la procedura di assegnazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto; per il profilo dei collaboratori scolastici, nell'ambito delle risorse umane e

finanziarie disponibili. 2. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) d) ed e) sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili. 3. Ai componenti della Commissione Medica di cui all'articolo 6, nella composizione prevista ai commi 1 e 2, ed i componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 8 ed ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 17 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborsi di spese e qualsivoglia altro emolumento. 4. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 pari ad euro 3.32 milioni nell'anno 2017, e ad euro 9.95 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1 (*Principi e finalità*) 1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fin ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. 2. Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, **l'anno terminale rientrando nel diritto-dovere all'istruzione e formazione di cui all'art. 1, comma 622, della Legge 296/2006**. Le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12. 3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, favorendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni; b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionale favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività; c) accoglie e rispetta le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana; d) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, favorendone il coinvolgimento nell'ambito della comunità educativa e scolastica; e) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali; f) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale. **5. Le risorse di personale necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sono concordate, in sede di Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni) dai diversi livelli istituzionali.** 6. Nell'anno terminale del *Sistema integrato*, il servizio ai bambini è erogato in co-presenza da insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria. 6. Per garantire il servizio sono prorogati i termini per i docenti dell'infanzia e della primaria che conseguono l'abilitazione per l'inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dal primo aggiornamento utile. Sono prorogati, altresì, i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'art. 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015 n. 107 anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell'infanzia e per il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 25mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia e della primaria, alle 1500 unità per il personale educativo, nonché saranno definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni.

Art.2 (*Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione*). 1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1. 2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito da: a) servizi educativi per l'infanzia, articolati in: 1. nido e micronido; 2. servizi integrativi; 3. sezioni primavera. b) scuole dell'infanzia statali e paritarie. 3. I nidi ed i micronidi accolgono le bambine ed i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo ed operano in continuità con la scuola dell'infanzia. 4. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in: a) spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; b) centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; c) servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo. 5. Le sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o

paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia. 6. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. 7. La scuola dell'infanzia, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il cunicolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni. Nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, promuove l'educazione e l'istruzione, lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, assicurando l'effettiva eguaglianza delle opportunità in rapporto con gli orientamenti educativi dei genitori. Essa assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. **8. Rientrando, l'ultimo anno del Sistema integrato, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui all'art. 1, comma 622, della Legge 296/2006, l'offerta formativa ne va programmata in continuità con il progetto pedagogico del primo biennio della Scuola primaria, tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia. 5. I livelli essenziali di cui alla presente legge costituiscono requisiti per l'accredimento dei servizi per l'infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali.**

Art.3 (Poli per l'infanzia). 1. Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia. 2. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, per offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali. 3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi. 4. Al fine di favorire la costruzione di Poli per l'infanzia innovativi, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 mln di euro per il triennio 2017-2019, comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola", di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. 7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, provvedono a selezionare almeno uno e fin a tre interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione. 8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni di cui al comma 7, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, che, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata e non spettano rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.

Art. 4 (Obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla II fascia fino a sei anni). 1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il *Piano di azione nazionale pluriennale* di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee: a) il progressivo consolidamento, ampliamento nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale; b) la graduale diffusione dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75 per cento nei Comuni, singoli o in forma associata; c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età; d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini; e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria; f) la formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione; g) il coordinamento pedagogico territoriale. 2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 5 (Funzioni e compiti dello Stato). 1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato: a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le

linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12; b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12; c) promuove, nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione; d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*"; f) per assicurare la necessaria continuità educativa, definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida proposte dalla Commissione di cui all'articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Art. 6 (*Funzione e compiti delle regioni*) In attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci: a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale; b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 101 del 2015; c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali; d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui alla lettera e) dell'articolo 5; e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.

Art. 7 (*Funzioni e compiti degli Enti locali*) I. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci: a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica; b) autorizzano e accreditano i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore; c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio; d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati; e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare integrazione ed unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative; f) favoriscono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; g) definiscono le modalità di partecipazione delle famiglie; h) sostengono iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.

Art. 8 (*Piano di azione Nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione*). 1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predisporre un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. 2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per l'ampliamento del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia. 3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza. **5. Fin dal primo anno di attuazione, il Piano assicura il servizio a tutti i bambini che frequentano l'anno terminale del Sistema integrato, in quanto accedono al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.**

Art. 9 (*Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia*). 1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, sia pubblici che privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici - **che non può essere superiore al 25 per cento per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale** - è definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali. 3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di *welfare* aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figlietà compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido» spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione

comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro per ogni singolo buono.

Art. 10 (*Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*). 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituita [a Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. 2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti consultivi e propositivi ed è formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali. 3. La Commissione propone al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le Linee guida per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera O. 4. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. L'incarico può essere rinnovato allo stesso componente per non più di una volta. Ai commissari non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.

Art. 11 (*Relazione sullo stato di inflazione del piano dei azione Nazionale pluriennale*) 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 12 (*Finalità e Criteri di riparto del Fondo Nazionale per Il Sistema integrato di educazione e di istruzione*) 1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalità previste dal presente decreto. 2. Il Fondo Nazionale finanzia: a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; b) quota parte delle spese di gestione, in considerazione dei costi dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia; c) la formazione in servizio del personale educativo e docente, ivi compresa la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di Formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; **d) l'assunzione del personale per l'attivazione dell'anno terminale del sistema integrato, del personale educativo e dell'infanzia in organico potenziato.** 3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali e il riparto del Fondo di cui al comma 1. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del numero di iscritti, della popolazione in età e di eventuali esigenze di riequilibri territoriali, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia, operando la ripartizione delle risorse regione per regione. Previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali, le risorse sono erogate direttamente ai Comuni, con priorità per quelli privi o carenti di scuole dell'infanzia, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e di colmare le eventuali carenze o inadeguatezze strutturali. 5. In sede di Conferenza unificata possono essere concordate le risorse, anche con interventi gradualmente, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale. 6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta – **con attivazione immediata di quella dell'anno terminale del Servizio integrato, per l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione** -, è perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62. 7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla Tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberanti nell'ambito dei ruoli regionali.

Art. 13 (*Copertura Finanziaria*). 1. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 12, è pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all'articolo 11. 4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 14 (*Norme transitorie*). 1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'a.s. 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione. 3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L 19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle

specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO I SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA N'EL MONDO

Art. 1 *Ambito di applicazione.* 1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuate dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, riordina e adegua la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attuando un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua italiana all'estero.

Art. 2 *Obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo.* 1. Il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce la centralità del modello educativo e formativo della scuola italiana nella società della conoscenza in contesti multiculturali e pluralistici, fondato sui valori dell'inclusività, dell'interculturalità, della democrazia e della non discriminazione. 2. Il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo ed in una dimensione internazionale e persegue prioritariamente gli obiettivi formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e formazione in conformità con la legge n. 107 del 2015. 3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, all'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3 *Articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo.* 1. Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in:

a) scuole all'estero amministrate dallo Stato; b) scuole paritarie all'estero; c) altre scuole italiane all'estero; d) associazione delle scuole italiane all'estero; e) iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero; f) Lettorati. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre all'azione svolta mediante le scuole all'estero amministrate dallo Stato, può sostenere le scuole europee di cui all'articolo 34 e le attività di cui al comma 1 promosse da soggetti pubblici o privati, anche stranieri, inclusi i soggetti senza fini di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo. 3. I soggetti del sistema della formazione italiana nel mondo si raccordano con la rete diplomatica e consolare, con gli istituti di cultura e con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nella promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sulla base di piani Paese pluriennali che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

Art. 4 *Scuole all'estero amministrate dallo Stato.* 1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole all'estero amministrate dallo Stato. 2. Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può autorizzare varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio conseguiti è riconosciuto valore legale. 3. Ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano. Sul piano è acquisito il parere preventivo del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, per assicurare la continuità delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato. Il piano è trasmesso al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. L'insegnamento della religione cattolica è impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può autorizzare l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

Art. 5 *Gestione delle scuole all'estero amministrate dallo Stato.* 1. A ciascuna scuola all'estero amministrata dallo Stato è assegnato un dirigente scolastico. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, le funzioni sono temporaneamente svolte da un docente individuato dal dirigente stesso, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica. Il predetto docente è esonerato dall'insegnamento e **riceve il trattamento economico rispettivo del dirigente scolastico in servizio all'estero.** 2. La gestione amministrativa e contabile delle scuole amministrate all'estero dallo Stato è regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche. I poteri attribuiti da dette disposizioni ai commissari amministrativi e ai capi di ufficio all'estero sono rispettivamente esercitati dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e dal dirigente scolastico. I bilanci preventivi e consuntivi sono inviati all'ufficio consolare competente, che, nel termine di quindici giorni, li inoltra, con il proprio motivato parere, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 6 *Scuole paritarie all'estero.* 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può riconoscere la parità scolastica alle scuole italiane all'estero non amministrata dallo Stato che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel territorio nazionale. 2. Alle scuole paritarie si applica l'articolo 4, commi 2, 3 e 4. 3. Ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore dell'attività didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in mancanza, con il capo dell'ufficio consolare. 4. Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto ed alloggio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, e alla sostituzione del personale di cui al capo III temporaneamente assente.

Art. 7 *Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero.* 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, tiene un elenco delle scuole all'estero che, avuto riguardo alle specificità locali, presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole non paritarie nel territorio nazionale. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può riconoscere o istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali e ne definisce l'ordinamento. 3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può riconoscere scuole a ordinamento misto. Tali scuole, integrate nei sistemi scolastici locali, assicurano agli alunni il conseguimento della certificazione della conoscenza dell'italiano come seconda

lingua rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Art. 8 *Associazione delle scuole*. 1. Le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare in forma associata azioni volte all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana e al sostegno della mobilità degli studenti in età scolare da e verso l'Italia.

Art.9 *Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo*. 1. In conformità con il piano triennale dell'offerta formativa, le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura e i soggetti senza fini di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura

italiana nel mondo. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può avviare forme di cooperazione e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento e la gestione di scuole all'estero. 3. Nell'ambito delle scuole amministrate dallo Stato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale.

Art. 10 *Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero*. 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua le seguenti iniziative per l'apprendimento della lingua e cultura italiana: a) interventi per favorire il bilinguismo; b) corsi e moduli curricolari o extracurricolari nelle scuole locali per la diffusione della lingua e della cultura italiana; c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, anche con modalità telematiche, a studenti di ogni ordine e grado con la collaborazione di università italiane. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove ed attua, altresì, le seguenti iniziative: a) classi o corsi preparatori per agevolare l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali; b) iniziative di formazione, anche a distanza, per i docenti locali, anche riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di studio dell'ordinamento nazionale. 3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, promuove e attua le iniziative di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri: a) programmazione dell'attività su base triennale coerentemente con il piano-Paese di cui all'articolo 3; b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa; c) innalzamento della professionalità dei docenti locali, anche mediante l'individuazione di requisiti minimi per il reclutamento da parte degli enti gestori; d) incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.

Art. 11 *Lettorati*. 1. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 1, possono essere inviati lettori presso università e istituzioni scolastiche straniere, i quali collaborano alle attività di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può incaricare i lettori di svolgere attività di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle di cui al comma I, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli istituti italiani di cultura. Dette attività possono includere l'organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da istituti italiani di cultura, da rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili. 3. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può collaborare con università straniere nella selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana.

Art. 12 *Gestione, coordinamento e vigilanza*. 1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 17, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca si avvalgono di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 35 unità per ciascuno dei due ministeri. 2. L'amministrazione di appartenenza colloca fuori ruolo il personale di cui al comma 1, di concerto con il Ministero di destinazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. 3. Il trattamento economico del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

CAPO II PROFILO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DA DESTINARE ALL'ESTERO E VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO

Art. 13 *Profilo professionale del personale da destinare all'estero*. 1 Per garantire l'identità culturale dei percorsi di istruzione dell'ordinamento scolastico italiano in una dimensione internazionale, nonché per assicurare la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i requisiti fondamentali del profilo culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero.

Art. 14

Formazione del personale da destinare all'estero. 1. Per garantire la qualità. L'efficacia e la coerenza del sistema della formazione italiana nel mondo, con il decreto di cui all'articolo 13 sono stabilite le modalità della formazione propedeutica alla destinazione all'estero e delle attività di formazione in servizio del personale da destinare all'estero. 2. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato concorrono al sistema nazionale di formazione del personale della scuola, ospitando attività propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.

Art. 15

Sistema di valutazione

1. E' istituito un sistema di valutazione delle attività svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in particolare con riguardo a: a) qualità dell'offerta formativa; b) impatto degli interventi; c) qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero a norma del capo III; d) performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero a norma del capo III. 2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in coerenza con i principi e con le finalità della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto conto dei contesti locali. 3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce modalità, criteri e strumenti del sistema di valutazione di cui al presente articolo e disciplina i processi di autovalutazione e di valutazione esterna, nonché le azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale.

Art. 16 *Pubblicità del sistema dell'informazione italiana nel mondo.* 1. Nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo. 2. Nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali, sono pubblicati: a) i piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche amministrato dallo Stato e di quelle paritarie;

b) i dati in forma aggregata degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e le iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo; c) i bilanci delle scuole; d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione; e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all'estero; f) i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico all'estero; g) le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero realizzate nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo; h) gli esiti della valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b).

CAPO III. PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO

Sezione I Stato giuridico

Art. 17 *Categorie e contingenti di personale.* 1. Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori ruolo e destinati alle attività previste dal presente articolo entro il limite complessivo di 674 unità, comprensivo delle unità destinate al sostegno degli alunni con disabilità e delle unità destinate al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Il contingente di cui al precedente periodo comprende 50 posti individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, mentre non comprende il personale di cui all'articolo 34. I contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le autorità diplomatiche e consolari. Con le medesime modalità possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio. 2. I dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole all'estero amministrato dallo Stato, ad ambasciate o a uffici consolari. I dirigenti scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e coordinano le attività scolastiche di cui al capo I, nell'area geografica determinata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base delle indicazioni del titolare della sede o del funzionario da lui delegato e in raccordo con gli istituti italiani di cultura. 3. I docenti possono essere assegnati ad una o più attività scolastiche all'estero per svolgere attività didattica, promuovere la lingua e la cultura italiana e partecipare a progetti, previsti dal piano triennale dell'offerta formativa, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento del successo scolastico e formativo ed al superamento del disagio scolastico. I docenti non assegnati a scuole amministrato dallo Stato sono coordinati dal dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare. 4. Il personale amministrativo può essere destinato a scuole amministrato dallo Stato italiano all'estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari per l'organizzazione delle attività scolastiche all'estero, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza. L'attività del personale amministrativo in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari è organizzata dal dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.

Art. 18 *Selezione.* 1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di servizio. 2. Il personale è selezionato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sulla base di un bando emanato sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il bando disciplina: a) le procedure, i requisiti e i criteri per la selezione del personale in possesso del profilo professionale di cui all'articolo 13; b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i relativi livelli di certificazione; c) i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i titoli rilasciati da università o da altri istituti di formazione superiore equiparati, sia italiani sia stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti in un corso che contempli almeno 60 CFU ovvero almeno un anno accademico svolto, in particolare, nell'ambito delle discipline dell'interculturalità e dell'insegnamento dell'italiano L2. d) le modalità di svolgimento, eventualmente anche telematiche e comunque al di fuori dell'orario delle lezioni, di un colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico. 3. Ai membri della commissione e ai candidati alla selezione di cui al comma 2 non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati. 4. Gli elenchi del personale selezionato sono formati ogni sei anni e sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Per posti i cui elenchi sono esauriti o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.

Art. 19 *Destinazione all'estero.* 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica annualmente al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca i posti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 1, che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Previo collocamento fuori ruolo presso il

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca destina sui posti di cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile negli elenchi di cui all'articolo 18, comma 4.

Art. 20 *Durata del servizio all'estero*. 1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a sei anni scolastici consecutivi, incluso quello in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. 2. Il personale di cui al presente capo assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 25, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. La destinazione da una ad altra sede all'estero è consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 21 *Articolazione del tempo di lavoro*. 1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato all'estero corrisponde a quello in Italia. 2. L'orario può essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale. 3. Per i docenti e per i lettori, le unità orarie sono di sessanta minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall'utilizzo di unità didattiche di durata inferiore a sessanta minuti è recuperato con attività di insegnamento—con altre attività previste delle istituzioni straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente. 4. Si applica l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 22 *Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti temporaneamente assenti*. 1. Nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti, **a domanda**, fra i docenti già in servizio con abilitazione specifica od affine o con titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, anche in considerazione del percorso formativo e dell'acquisizione di competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire. 2. I docenti temporaneamente assenti nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato sono prioritariamente sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento, **a domanda**, fra i docenti già in servizio nel medesimo Paese. Il presente comma si applica, laddove possibile, alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle iniziative di cui all'articolo 10. **Laddove non sia possibile la sostituzione, si provvede con contratti a tempo determinato attraverso lo scorrimento delle graduatorie d'istituto di cui al Decreto Mae del 15 maggio 2012 n. 3399. La valutazione del punteggio del personale ivi inserito tiene conto anche di quanto previsto nel bando di cui all'articolo 18.**

Art. 23 *Assegnazioni temporanee e invio in missione*. 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole all'estero amministrate dallo Stato ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base degli elenchi di merito di cui all'articolo 18, comma 4. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale. 2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, invia in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.

Art. 24 *Sanzioni disciplinari*. 1. Il personale di cui al presente capo è soggetto alle sanzioni disciplinari previste per la categoria di appartenenza. 2. Nei casi di cui all'articolo 55-bis, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, il procedimento disciplinare compete al dirigente scolastico o, in sua assenza, al capo del consolato o consolato generale di prima categoria territorialmente competente o, in mancanza, al capo della rappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del decreto istitutivo di cui all'articolo 4, comma 1. 3. I procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 165 del 2001 spettano all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 25 *Rientro in Italia*. 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può far cessare in qualsiasi momento il servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilità di permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle esigenze del sistema scolastico nazionale o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d), la cessazione è disposta dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero. 3. Al rientro in Italia, il personale docente è riassegnato all'ambito territoriale che ricomprende l'istituzione scolastica di ultima titolarità. 4. Al rientro in Italia il personale amministrativo è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilità della categoria. 5. Al rientro in Italia il personale dirigente scolastico è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relativo ufficio scolastico regionale.

Art. 26 *Foro competente*. 1. Per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma.

Sezione II Trattamento economico

Art. 27 *Retribuzione*. 1. Il trattamento economico, previsto per il servizio prestato in Italia, del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

Art. 28 *Trattamento economico all'estero*. 1. Al personale di cui al presente capo, **ivi incluso il personale a tempo determinato**, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sofferire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito: a) dall'assegno base di cui al comma 3; b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. I

coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede. **3. In ogni caso, tale assegno non può essere inferiore a quanto percepito nell'anno scolastico 2012-2013. Tutte le disposizioni normative intervenute nel ridurre tale assegno perdono efficacia a partire dall'a. s. 2017/2018, adeguando l'ISE della dirigenza scolastica a quello della dirigenza della carriera diplomatica.** -4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, o all'articolo 11, comma 2, spetta una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente articolo in misura pari a un dodicesimo dell'assegno di sede di cui al comma 1. 5. Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio prestata ai sensi dell'articolo 22 spetta una maggiorazione del trattamento di cui al presente articolo in misura pari a un quindicesimo dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente può fruire, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate. 6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, per la durata delle missioni di cui all'articolo 23, comma I, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Si applica il comma 5. 7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte III, nonché gli articoli 84,205,207,208,210,211 del decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1.

Art. 29 *Servizio in residenze disagiate*. 1. Si applica l'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché

l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

CAPO IV SITUAZIONI PARTICOLARI.

Sezione I Personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato.

Art. 30 *Docenti a contratto locale*. 1. Nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato possono essere affidati a personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali, gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché le attività di potenziamento dell'offerta formativa che non possano essere coperte con docenti di cui all'articolo 17, comma 1. 2. Nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono stabiliti, avendo riguardo alle specificità dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni del presente comma, nonché i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato. 3. Se non è possibile procedere ai sensi dell'articolo 22 e per la sostituzione di personale di cui ai commi 1 e 2 temporaneamente assente, le scuole amministrate dallo Stato possono stipulare contratti conformemente al presente articolo. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato non possono stipulare contratti ai sensi del presente articolo per posti di insegnamento disponibili per meno di dieci giorni. 4. I contratti a tempo determinato hanno la durata strettamente necessaria ad assicurare l'attività didattica. 5. Il trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole alla posizione stipendiale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni. Nel secondo caso, al personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante, compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella classe più economica.

Art. 31 *Personale non docente assunto localmente*. 1. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, personale non docente permanentemente residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti.

Art. 32 *Legge regolatrice dei contratti*. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti di lavoro di cui agli articoli 30 e 31 sono regolati dalla normativa locale, nonché dagli articoli 84 e da 154 a 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, ad eccezione dell'articolo 160 e, limitatamente al personale docente, dell'articolo 157. 2. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non può superare i limiti temporali massimi previsti dalla normativa locale per la forma contrattuale prescelta o, se più restrittivi, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole amministrate dallo Stato stipulano contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. 3. Le selezioni del personale di cui alla presente sezione si conformano a principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso delle competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalità delle selezioni sono stabilite con decreto

del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi o rimborsi spese comunque denominati. 4. E' in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di cui alla presente sezione.

Sezione II - Altre situazioni particolari. Art. 33. *Servizio civile e tirocini*. 1. Il servizio civile all'estero può essere prestato nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo. Si applica la vigente normativa in materia. 2. Per le finalità di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca possono cofinanziare appositi programmi di tirocinio curricolare in favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, promossi da università o da altri istituti di formazione superiore equiparati abilitati al rilascio di titoli accademici. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro

mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari o accademici per mese di attività.

Art. 34 *Personale in servizio nelle scuole europee*. 1. Al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali. 2. Con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, è stabilito il contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che regola modalità e criteri di selezione. Al personale di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole europee, gli articoli 13 e 18. 3. La durata del servizio nelle scuole europee è regolata dall'articolo 20. Il personale già in servizio presso una scuola europea, in caso di nomina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola europea, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario generale e al vice segretario generale si applicano le specifiche disposizioni delle scuole europee. 4. Il periodo di servizio nelle scuole europee è computato come servizio all'estero agli effetti di cui

all'articolo 20. La permanenza all'estero ai sensi dell'articolo 20 è computata agli effetti di cui al comma 2.

CAPO V INNOVAZIONE DIGITALE

Art. 35 *Piano per l'innovazione digitale*. 1. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato concorrono attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale per la scuola digitale. A tal fine, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali innovativi. 2. Le scuole paritarie all'estero possono concorrere all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale se in rete con una scuola all'estero amministrata dallo Stato o con una scuola statale del territorio nazionale senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 *Prevalenza sulle norme contrattuali*. 1. Le disposizioni dei contratti collettivi si applicano in quanto compatibili con quelle del presente decreto legislativo.

Art. 37 *Disposizioni transitorie*. 1. Alle scuole già istituite ai sensi dell'articolo 627 del Testo unico di cui al decreto legislativo n.297 del 1994 si applica la disciplina prevista dal presente decreto per le scuole all'estero amministrate dallo Stato. 2. Restano fermi i riconoscimenti della parità e le iscrizioni nell'elenco delle scuole non paritarie già disposti nei confronti di scuole all'estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il presente decreto. 3. L'articolo 5, comma 2, si applica dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Con la medesima decorrenza le casse scolastiche cessano di funzionare e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al bilancio della scuola. 4. Il capo II si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/19. 5. L'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 19 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018/19. 6. Per l'anno scolastico 2017/18 il contingente di cui all'articolo 17, comma 1, resta fissato in 624 unità, con esclusione del personale destinato alle scuole europee. 7. L'articolo 20, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente. 8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a sei anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 25, a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo. 9. L'articolo 28 si applica a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto legislativo. Entro la medesima data sono aggiornati i coefficienti di cui all'articolo 28, comma 2, primo periodo. 10. Per i contratti stipulati precedentemente, l'articolo 30, comma 5, e l'articolo 32 si applicano a decorrere dall'anno scolastico che ha inizio nell'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 38 *Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni*. 1. A decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale". 2. Ferme restando le disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 6 ottobre 1962, n. 1546; b) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215; c) decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della pubblica istruzione del 20 luglio 1969; d) legge 26 maggio 1975, n. 327; e) legge 22 dicembre 1980, n. 924; f) legge 10 giugno 1985, n. 285; g) gli articoli da 625 a 675 del t.u. di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62; i) art. 1-quater del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257; m) articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; n) articolo 14, commi 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 39 *Copertura finanziaria*. 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 15, pari rispettivamente a euro 170.000 annui e a 200.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. All'onere derivante dall'articolo 17, comma 1, si provvede, quanto al trattamento economico di cui all'articolo 28, pari ad euro 2,2 milioni nell'anno 2018 e euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. Agli oneri derivanti dall'articolo 35, comma 2, pari a euro 520.000 per anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, legge n. 107/2015.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della L. 107 (Atto Camera dei Deputati, n. 384)

CAPO I

VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Art. 1 (*Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione*) 1. La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione ; ha prevalentemente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche , con la personalizzazione dei percorsi e con le *Indicazioni Nazionali per il curricolo* vigenti; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze personali, sociali e di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità, i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. 5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni. 6. L'istituzione scolastica attesta lo sviluppo delle competenze culturali degli alunni/studenti, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza progressivamente acquisite, anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio. 8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999 n. 394 , e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2 (*Valutazione ilei primo ciclo*) 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle *Indicazioni Nazionali per il curricolo* vigenti, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, finalizzati anche all'ampliamento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 5. La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione del comportamento è espressa con un voto in decimi. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 e dall'art. 4 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249. 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. 7. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta, con giudizio sintetico, sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 3 (*Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria*) 1. Nella scuola primaria, i docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione.

Art. 4 (*Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria*) 1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le *Indicazioni Nazionali per il curricolo* vigenti. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. 2. Le rilevazioni degli apprendimenti costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività integrative a quelle ordinarie d'istituto, da retribuirsi con il fondo dell'istituzione scolastica. Conseguentemente, tra le abrogazioni di cui all'art.26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50. 4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone test di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

Art. 5 (*Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado*) 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, il superamento del limite massimo consentito di assenze e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

ART. 6 (*Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo*) 1. Il consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo sulla base di una valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi, relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso. 2. Nella deliberazione di cui al comma 1 il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

ART. 7 (*Prove nazionali sugli apprendimenti degli studenti della scuola secondaria di primo grado*) 1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettuano rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, *computer based*, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo vigenti. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado come previsto dall'articolo 6, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 come modificato dall'articolo 26, comma 2, lettera d) del presente decreto. 2. Le prove di cui al comma 1, supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. 4. Le prove di cui al comma 1, si svolgono nel mese di aprile e rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività integrative a quelle ordinarie d'istituto, da retribuirsi con il fondo dell'istituzione scolastica; le singole scuole adattano il test all'offerta formativa effettivamente erogata scegliendo i quesiti - tra quelli predisposti dell'INVALSI, e nel numero stabilito - da sottoporre ai propri alunni. Conseguentemente, tra le abrogazioni di cui all'art.26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50.

ART. 8 (*Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione dei candidati privatisti*) 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. 2. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

ART. 9 (*Svolgimento ed esito dell'esame di Stato*) 1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno anche in funzione orientativa. 2. Presso le istituzioni scolastiche è costituita la Commissione d'esame, articolata in sottocommissioni, composta dai docenti delle classi terze dell'istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il Coordinatore delle attività educative e didattiche, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. h) del decreto ministeriale 29 novembre 2007 n. 267. 3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. La Commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. 4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, sono: a) prova scritta di italiano intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; c) prova scritta relativa alle competenze in lingue straniere articolata in due sezioni. 5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali ed il livello di padronanza delle competenze trasversali, delle competenze nelle lingue straniere, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione. Per le sezioni ad indirizzo musicale il colloquio comprende anche una prova pratica di strumento. 6. Su proposta della sottocommissione, tenuto conto dell'esito delle prove d'esame e del percorso scolastico, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla commissione d'esame, la Commissione delibera a maggioranza l'esito finale dell'esame di Stato. 7. La commissione d'esame delibera la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. 10. Per gli alunni risultati assenti, per cause specificamente individuate, ad una o più prove, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi. 11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

ART. 10 (*Attestazione delle competenze nel primo ciclo*) 1. L'attestazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli di competenze trasversali e delle competenze chiave progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 2. L'attestazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 3. I modelli nazionali per l'attestazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione

università e ricerca sulla base dei seguenti principi: - riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali vigenti; - ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano; - definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; - valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; - indicazione della partecipazione alle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7.

ART.11 (*Esami di Idoneità nel primo ciclo*) 1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età. 2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. 3. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria. 4. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. 5. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità. 6. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

ART. 12 (*Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento*) 1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita a comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui precedenti articoli. 2. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 8 tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 3. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova. 4. Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. 5. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate, se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

6. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9 e viene riportato sul diploma, secondo le modalità previste dal precedente articolo 9, senza menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 7. Agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti, formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. L'effettuazione delle prove non equipollenti è riportata nell'attestato di credito formativo e non nelle tabelle affisse all'albo di istituto. 8. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. 9. Per la valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. 10. Per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione le commissioni possono riservare agli alunni con disturbo specifico di apprendimento, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni potrà, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno. 11. Per l'alunno, la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e, in sede di esame di stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 12. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 7. L'effettuazione delle prove non equipollenti è riportata nell'attestato di credito formativo e non nei tabelloni affissi all'albo di istituto. 13. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento dispensati dalla prova scritta di lingua/e straniera/e o esonerati dall'insegnamento della linguale straniera/e non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

14. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ART. 13 *Valutazione degli alunni in ospedale* 1. Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura ai sensi dell'articolo 12 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. 3. Gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura ai sensi dell'articolo 12 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, se ricoverati anche durante il periodo di svolgimento degli esami conclusivi, sostengono in ospedale tutte le prove o alcune di esse. 4. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione Domiciliare.

CAPO II ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

ART. 14 (*Oggetto e Finalità*) 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni Nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. 2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del curriculum individuale, di cui rispettivamente alla lett. h) e alla lett. p) dell'articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari. 4. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

ART. 15 (*Ammissione dei candidati interni*) 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. 2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n.249, lo studente in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122; b) partecipazione durante l'ultimo anno di corso alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione, di cui all'articolo 21; c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento. Nella deliberazione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 3. Sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e ricevuto dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Regioni o Province autonome. 4. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

ART. 16 (*Ammissione dei candidati esterni*) 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, a una delle condizioni previste dal presente articolo, coloro che: a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione; b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 2. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dall'articolo 1 quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché alla partecipazione alla prova scritta a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, di cui al successivo articolo 21, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

ART. 17 (*Attribuzione del credito scolastico*) 1. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 35 punti, di cui 11 per il terzo anno, 11 per il quarto anno e 13 per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli alunni che si avvalgono di questi insegnamenti. 2. Con la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli alunni negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni

scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

ART.18 (*Commissione e sede di esame*) 1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati. 2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 14, comma 3. 3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi. 4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. I commissari ed il presidente sono nominati dal dirigente preposto dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca. 5. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente. 6. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.

ART. 19 (*Prove di esame*) 1. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio. 2. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività. Essa consiste nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre la riflessione critica da parte del candidato. 3. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle vigenti Indicazioni nazionali e linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 2 e 3, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali. 5. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 4, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 20, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 2 e 3. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari. 6. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla Commissione d'Esame in coerenza con le specificità del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica. 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente entro il mese di gennaio le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 8. 8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una Commissione di esperti. 9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine la Commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione e/o elaborato ha ad oggetto l'esperienza di lavoro eventualmente svolta dal candidato. 10. Per gli alunni risultati assenti per cause specificamente individuate ad una o più prove sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

ART. 20 (*Esiti dell'esame*) 1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove di cui all'articolo 19, per un massimo di 65 punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di 35 punti. 2. La Commissione d'esame dispone di massimo 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 2, 3 dell'articolo 19, e di 25 punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'art. 19, comma 6 è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'Esame, relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove. 3. L'esito delle prove di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 19 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. 4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. 5. La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 55 punti. 6. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame. 7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della Commissione, con la sola indicazione "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

ART. 21 (*prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI*) 1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based anche in modalità adattiva, predisposte dall'INVALSI,

volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, D.P.R n. 80 del 2013 2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. 3. abrogato. 4. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività integrative a quelle ordinarie d'istituto, da retribuirsi con il fondo dell'istituzione scolastica; il collegio dei docenti *adatta il test all'offerta formativa effettivamente erogata* scegliendo i quesiti - tra quelli predisposti dell'INVALSI, e nel numero dovuto - da sottoporre ai propri alunni/studenti. – Conseguentemente, tra le abrogazioni di cui all'art.26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50. 5. abrogato.

ART. 22 (*Esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento*) 1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 2. I docenti preposti al sostegno didattico degli studenti con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla ammissione all'esame, alla predisposizione, alla correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale. 3. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tali prove hanno valore equipollente ai fini del rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. 4. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. 5. La Commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte degli studenti con disabilità. 6. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie o che non hanno sostenuto una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. 7. Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 8. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato agli studenti con disabilità il curriculum dello studente di cui al successivo articolo 23, comma 2. 9. Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova. 10. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge Ah 170 del 201 O, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano didattico personalizzato. 11. La Commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 12. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. 13. Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e. 14. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 6. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 15. Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento dispensati dalla prova scritta di lingua/e straniera/e o esonerati dall'insegnamento della lingua/e straniera/e non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

ART. 23 (*Diploma finale e curriculum dello studente*) 1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto. 2. Al diploma è allegato il curriculum dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 21, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28 della legge 13 luglio 2015, n.107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. 3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 (*Province di Trento e di Bolzano*) 1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ART. 25 (*Scuole Italiane all'estero*) 1. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 22. 2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.

ART. 26 (*Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni*) 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. 2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole "del presente regolamento" espungere le seguenti "ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo". b) L'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 è sostituito dal seguente: "Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nella classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204." 3. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono apportate le seguenti abrogazioni: a) articoli 146 comma 2, 179 comma 2, e 185 commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) articolo 1, articolo 2, comma 2,;articolo 3, articolo 4, commi 1, 2} 3, 4, 5} 6, 7, 8, 9, II e 12, articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425; c) articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 53 del 2003; d) articoli 8, commi 1,2 e 4, e art.11 commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; e) articolo 3, commi 1,Ibis, 2, 3 e 3-bis del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169; f) articolo 1, comma 4, 4- bis e 4 -ter del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 7,9 comma 1, 10 comma 1, II e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 continuano ad applicarsi limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado. 5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia: a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362; b) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 fatto salvo l'articolo 9, comma 8; c) articoli 1, 2, 3,6,8,9 commi 2, 3, 4, 5 e 6, 10 comma 2, 14 commi da 1 a 3, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

ART. 27 (*Disposizioni finanziarie*) 1 Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8 sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente 2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall' articolo 14, comma 4, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 21, comma 1, pari euro 2.680.000 per l'anno 2017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015.

Allegato A. Attribuzione credito scolastico

Tabella A

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
Media 6	6-7	6-7	8-9
M tra 6 e 7	7-8	7-8	9-10
M tra 7 e 8	8-9	8-9	10-11
M tra 8 e 9	9-10	9-10	11-12
M tra 9 e 10	10-11	10-11	12-13